

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO 2012

MISURA 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

Articolo 36 (a) (i) Reg. (CE) n. 1698/2005

Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.1

MISURA 214: Pagamenti agroambientali

Articolo 36 (a) (iv) e del Reg. (CE) n. 1698/2005

Articolo 27 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.4

Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

1. FINALITA'

Nei territori delimitati dalla Giunta provinciale ed indicati al punto 5.1 “Disposizioni generali – Applicazione territoriale” del PSR 2007 – 2013 (di seguito anche PSR) nonché per le superfici coltivate ad olivo e/o a castagno ovunque ubicate è concessa agli imprenditori agricoli un’indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio che pregiudicano l’attività agricola.

2. BENEFICIARI

L’indennità compensativa viene concessa agli imprenditori agricoli:

- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della provincia di Trento (interamente svantaggiato ai sensi della direttiva CEE n. 268/75);
- che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata ovvero 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o a castagno;
- che si impegnano a proseguire l’attività agricola, rispettando la superficie minima di impegno, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’aiuto;
- che rispettano i criteri stabiliti dalle norme di condizionalità;
- che utilizzano, secondo le buone condizioni agronomiche e ambientali pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l’ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall’azienda si tiene conto anche di quella ubicata nella zona di fondovalle di cui al punto 5.3.2.1.1 del PSR nonché dei fondi ricadenti in comuni extraprovinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale, gli alpeggi estivi praticati secondo l’usanza dell’alpeggio locale sono presi in considerazione secondo un parametro di ettari 0,50 per U.B.A alpeggiata. Ai soli fini del calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera, si considera anche la superficie derivante dal bestiame alpeggiato delle aziende provinciali su malghe ubicate nei territori delle province confinanti con la Provincia Autonoma di Trento. I capi alpeggiati sono dichiarati in domanda nell’apposito riquadro denominato “Piano d’alpeggio”. Il piano d’alpeggio fa riferimento a dati previsionali che, pertanto, potranno essere successivamente modificati sia in aumento che in diminuzione. Tali modifiche potranno essere effettuate anche nel corso della fase di istruttoria sulla base dei controlli effettuati sulle dichiarazioni di alpeggio riportanti la distinta del bestiame alpeggiato su ogni singola malga nonché degli incroci con i dati inseriti in BDN.

Per il calcolo della superficie foraggiera totale i prati consociati a frutteto sono presi in considerazione solo se l'investimento è inferiore a 50 piante da frutto per ettaro omogeneamente distribuite sulla superficie della particella fondiaria dichiarata.

Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1629 del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l'approvvigionamento delle produzioni vegetali.

Nel caso di aziende che praticano l'alpeggio estivo nonché per gli allevamenti ovini e/o caprini semibradi o transumanti l'indennità compensativa è concessa solo agli imprenditori che coltivano, in provincia di Trento, almeno due ettari di superficie agraria utilizzata escluso l'alpeggio.

4. SUPERFICIE MINIMA DI IMPEGNO

Le particelle fondiarie dichiarate nel primo anno di impegno possono essere permutate negli anni successivi purché l'azienda prosegua la coltivazione sulla superficie minima di impegno pari ad almeno due ettari di superficie agraria utilizzata, ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno. Fatti salvi i casi di forza maggiore nonché i casi in cui il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto che succede nell'impegno per il restante periodo, il mancato rispetto della superficie minima di impegno comporta il recupero degli aiuti concessi.

L'annualità a partire dalla quale i beneficiari sono tenuti al rispetto della condizione sulla prosecuzione della loro attività nelle zone in questione per almeno cinque anni, decorre dal primo pagamento indipendentemente dal periodo di programmazione in cui tale pagamento sia stato realizzato.

5. PRODUZIONI INTERESSATE

Per il calcolo dell'ammontare dell'indennità compensativa si valuta solo la superficie agraria utilizzata ubicata nei territori ricadenti nelle zone svantaggiate di cui al punto 5.1. del PSR nonché le superfici coltivate ad olivo e/o castagno ovunque ubicate.

6. CALCOLO DEL PUNTEGGIO AZIENDALE ED ENTITA' DEGLI AIUTI

La misura dell'indennità viene fissata in base al punteggio aziendale calcolato come segue:

- A. ALTITUDINE MEDIA DEI TERRENI COLTIVATI: per l'anno 2012 viene assegnato valore 1,00 alle aziende con altitudine media dei terreni inferiore a 400 m.s.l.m.; valore 1,20, alle aziende con altitudine media dei terreni maggiore o uguale a 400 ed inferiore a 600 m.s.l.m., valore 1,40 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 600 e inferiore a 900 m.s.l.m. e valore 1,70 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 900 m.s.l.m..
- B. PENDENZA DEI TERRENI: per l'anno 2012 viene assegnato valore 1,20 alle aziende con pendenza media dei terreni inferiore all' 8%; valore 1,40 alle aziende

con pendenza media dei terreni maggiore o uguale all' 8% ed inferiore al 13% e valore 1,60 alle aziende con pendenza media dei terreni superiore o uguale al 13%.

- C. TIPO DI PRODUZIONE: per l'anno 2012 si definisce un importo base pari 150,00 Euro/ha per le foraggere derivanti dalla conversione delle UBA alpeggiate, 220,00 Euro/ha per le altre foraggere, 360,00 Euro/ha per le colture orticole compresa la patata, l'olivo e il castagno e 130,00 Euro/ha per le altre colture.
Nel caso dei greggi transumanti l'aiuto è stabilito in 80,00 Euro/ha di superficie foraggiera, indipendentemente dal punteggio aziendale e dal carico UBA per ettaro di superficie foraggiera.
Oltre a quelle indicate nel PSR 2007 – 2013 non sono ammesse a premio le superfici coltivate ad orto familiare e ad alberi di Natale.

- D. STRUTTURA ECONOMICA DELL'AZIENDA: viene valutata esclusivamente nel caso di aziende zootecniche non transumanti. Ferme restando le modalità indicate nel PSR, i parametri per il computo del punteggio vengono così fissati per l'anno 2012:

- a) ampiezza dell'azienda:

- classe da 2 fino a 10 ha	punti 5
- classe oltre 10 fino a 20 ha	punti 3
- classe oltre 20 fino a 30 ha	punti 2
- classe oltre i 30 ha	punti 1

- b) composizione delle foraggere:

- classe da 0 fino al 10%	punti 5
- classe oltre 10 fino a 20%	punti 3
- classe oltre 20 fino a 30%	punti 2
- classe oltre il 30%	punti 1

- c) rapporto carico UBA/foraggere:

- classe fino a 0,6	punti 4
- classe oltre 0,6 fino a 1,4	punti 5
- classe oltre 1,4 fino a 2	punti 4
- classe oltre 2 fino a 2,5	punti 2,5
- classe oltre 2,5	punti 0

- d) quota di rimonta interna in allevamenti bovini (data dal rapporto percentuale fra bestiame bovino giovane con età compresa fra 6 mesi e 2 anni iscritto ai Libri Genealogici ed il bestiame bovino totale aziendale con età superiore a 6 mesi)
La data di riferimento per il calcolo della quota di rimonta è il 1° marzo 2012.

- classe fino al 10 %	punti - 3
- classe oltre il 10% fino al 20%	punti 0
- classe oltre il 20% fino al 25%	punti 1,5
- classe oltre il 25%	punti 2

La presenza di rimonta non iscritta ai libri genealogici per una quota superiore al 10% garantisce comunque un punteggio pari a 0.

Condizioni di ammissibilità:

Il fattore di correzione (K), con un valore pari a 10 assunto inizialmente, potrà essere successivamente rideterminato in base al numero ed alla tipologia delle domande presentate al fine di assicurare che il livello medio di tutte le indennità compensative non superi il massimale di 250,00 Euro per ettaro di superficie compresa quella derivante dall'alpeggio del bestiame.

Per le aziende che presentano rapporti oltre le 3 UBA/ha di colture foraggere viene esclusa la concessione dell'indennità compensativa. Sono altresì escluse dalla concessione dell'indennità compensativa le superfici foraggere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

L'importo minimo per domanda che può formare oggetto di concessione dell'indennità compensativa non può essere inferiore a Euro 150,00, mentre l'importo massimo per domanda è stabilito in 21.000,00 Euro.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, ad esclusione delle categorie "Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg", "Altri suini", "Galline ovaiole" e "Altro pollame" che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto.

La consistenza del bestiame fa riferimento alla situazione aziendale presente all'atto di presentazione della domanda.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI PREMIO

I termini ultimi e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento sono stabiliti dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente e specificati nella circolare "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie del PSR 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Campagna 2012" approvata con determinazione del direttore di Appag.

8. PRIORITA'

APPAG con propria determinazione definisce le priorità secondo le considerazioni e i criteri di seguito stabiliti.

Tenuto conto della valenza territoriale e sociale della misura si prevede di ammettere a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili. Nel caso le risorse previste dal PSR risultassero insufficienti rispetto alle richieste pervenute si procederà all'istruttoria delle istanze in funzione del punteggio aziendale ottenuto dal prodotto Ax BxD di cui al punto 6, in modo tale da assicurare prioritariamente il finanziamento alle aziende che operano in condizioni di maggior svantaggio. A parità di punteggio aziendale, gli aiuti sono concessi in funzione dell'età e del sesso del richiedente con priorità ai più giovani e alle donne.

9. SISTEMI DI CONTROLLO, GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI

Le procedure inerenti i sistemi di controllo, la gestione delle irregolarità e dei recuperi sono stabilite dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG), nei manuali e nelle circolari approvati dal Direttore.

10. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto dal PSR 2007 -2013, dalla normativa in vigore, dal Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni PSR 2007-2013 - Settore misure connesse alla superficie e agli animali nonché dalle Circolari di APPAG.

Misura 214. Pagamenti agroambientali

1. FINALITA'

La presente misura si pone come obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito conseguenti all'applicazione di metodi di produzione più compatibili con l'ambiente o a incentivare il mantenimento di pratiche estensive al fine di tutelare lo spazio rurale e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio provinciale.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI PREMIO

I termini ultimi e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento sono stabiliti dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente e specificati nella circolare "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie del PSR 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Campagna 2012" approvata con determinazione del direttore di Appag.

3. IMPORTO AIUTI

Si applicano per ciascun intervento, azione o sub-azione gli importi previsti dal PSR 2007 - 2013.

4. PRIORITA'

APPAG con propria determinazione definisce le priorità secondo le considerazioni e i criteri di seguito stabiliti.

Tenuto conto della valenza ambientale della misura si prevede di ammettere a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Coerentemente con le priorità di carattere ambientale evidenziate nel PSR, nel caso le risorse previste dal PSR risultassero insufficienti rispetto alle domande di aiuto/pagamento pervenute si procederà all'istruttoria delle istanze di aiuto/pagamento in funzione del punteggio ottenuto come di seguito riportato:

Intervento A – Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

- Aziende orticole con superfici coltivate in Valle di Gresta

punti 10

- Aziende orticole con superfici coltivate in altre zone punti 7
- Aziende frutticole con superfici coltivate in Valle di Non o nella Val d'Adige punti 8
- Altre aziende frutticole e viticole punti 6

Intervento B – Gestione dei prati e dei pascoli

- Sub azione B1.1. Prati permanenti

- Aziende zootecniche che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Aziende zootecniche con superficie prativa prevalente al di sopra dei 900 m.s.l.m. punti 6
- Aziende zootecniche con carico ≤ 2 UBA/ha punti 4

- Sub azione B1.2. Prati in aree Natura 2000

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 7.500 mq punti 7
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 3.000 mq e < 7.500 mq punti 5
- Iniziative a favore di habitat più minacciati (prati magri e prati umidi) punti 5

- Sub azione B2. Gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame

- Malghe alpeggiate con capi da latte punti 8
- Malghe alpeggiate con altri capi punti 5
- Malghe alpeggiate con greggi transumanti punti 4

Intervento C – Impiego di metodi di produzione specificatamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali

- Azione C1. Cura del paesaggio tradizionale

- Interventi in aree ad agricoltura intensiva (Valle dell'Adige e Valle di Non) punti 3

- Sub azione C1.1. Siepi

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Lunghezza siepe soggetta ad impegno > 150 ml punti 4
- Lunghezza siepe soggetta ad impegno > 100 e ≤ 150 ml punti 2

- Sub azione C1.2. Filari, alberi isolati e boschetti

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Lunghezza filare soggetto ad impegno > 150 ml punti 4
- Lunghezza filare soggetto ad impegno > 100 e ≤ 150 ml punti 2

- Sub azione C1.3. Gestione ambientale dei fossati di bonifica

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Lunghezza fossati soggetti ad impegno > 100 ml punti 4
- Lunghezza fossati soggetti ad impegno > 50 e ≤ 100 ml punti 2

- Azione C2 Sopravvivenza del re di Quaglie

- Iniziative ricadenti in aree nelle quali è presente il divieto di caccia punti 2
- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7

- Aziende con superfici soggette ad impegno \geq 5.000 mq punti 8
- Aziende con superfici soggette ad impegno \geq 2.500 mq e $<$ 5.000 mq punti 5

Intervento E – Allevamento di razze locali minacciate di estinzione

- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate $>$ 30 punti 9
- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate $>$ 20 e \leq 30 punti 6
- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate $>$ 10 e \leq 20 punti 4

Intervento F – Coltura e moltiplicazione dei vegetali minacciati di erosione genetica

- Aziende con superficie coltivata nella Valle del Chiese (Valli Giudicarie) o in Valsugana punti 4
- Aziende con superficie soggetta ad impegno $>$ 5.000 mq punti 2

Intervento G – Misure agroambientali nelle aree Natura 2000

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative con superficie soggetta ad impegno $>$ 1.000 mq punti 4

Nel caso di domande con più interventi, ai fini della concessione dell'aiuto, sarà considerato l'intervento/azione/sub-azione con il maggior punteggio.

A parità di punteggio aziendale, gli aiuti sono concessi in funzione dell'età e del sesso del richiedente con priorità ai più giovani e alle donne.

5. SISTEMI DI CONTROLLO, GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI

Le procedure inerenti i sistemi di controllo, la gestione delle irregolarità e dei recuperi sono stabilite dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) nei manuali e nelle circolari approvate dal Direttore.

6. TIPOLOGIE DI AIUTI PREVISTI

Le tipologie di aiuto previste dalla misura 214 sono puntualmente descritte nel PSR – Asse II.

Di seguito si riportano i titoli degli interventi/azioni/sub-azioni con eventuali ulteriori criteri di applicazione.

INTERVENTO A

INTRODUZIONE E/O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.

In caso di rinnovi di colture arboree, per ovviare ai problemi legati alla stanchezza del terreno derivante dal succedersi nel tempo della stessa coltivazione, in osservanza alla pratica da sempre consigliata del riposo del suolo, è possibile intercalare per uno o più anni una coltura miglioratrice (da sovescio e/o colture orticole) al fine di ripristinarne le caratteristiche di fertilità naturale. In questo caso l'impegno quinquennale assunto

prosegue con l'adeguamento del premio liquidato alla coltura temporaneamente adottata.

INTERVENTO B ***GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI***

Azione B1. ***GESTIONE DELLE AREE PRATIVE***

Sub-Azione B1.1. ***PRATI PERMANENTI***

Per beneficiare del premio le aziende degli imprenditori agricoli richiedenti devono avere il centro aziendale ubicato entro il territorio provinciale.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall'azienda, nella domanda può essere inserita la superficie delle particelle fondiarie coltivate che si estendono nei comuni extra provinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento.

In questo caso, la struttura competente della Provincia di Trento è autorizzata ad effettuare i previsti controlli amministrativi e sopralluoghi con il proprio personale anche a carico delle superfici di pertinenza dell'azienda del richiedente che ricadano entro i confini della Provincia confinante.

Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5 fatta eccezione per le aziende che presentano l'intervento contraddistinto dallo sfalcio biologico dove il rapporto UBA/HA non deve essere superiore a 2.

Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Ai soli fini del calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera si considera anche la superficie derivante dal bestiame delle aziende provinciali alpeggiato su malghe ubicate nei territori delle province confinanti con la Provincia Autonoma di Trento. Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1629 del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l'approvvigionamento delle produzioni vegetali;

Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

La consistenza del bestiame fa riferimento alla situazione aziendale presente all'atto di presentazione della domanda.

Sub-Azione B1.2. ***PRATI IN AREE NATURA 2000***

I benefici previsti vengono corrisposti ai conduttori di fondi agricoli ricadenti nelle aree Natura 2000 per compensare le restrizioni all'attività agricola dovute al rispetto degli impegni pluriennali.

Nel territorio compreso negli ambiti di parco, l'istruttoria verrà fatta in collaborazione con l'Ente parco.

Fatti salvi i contenuti già previsti dal PSR 2007-2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i terreni devono essere ricompresi nell'area coperta dalla cartografia degli habitat Natura 2000 o della vegetazione in formato digitale, disponibile presso il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (<http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/siti/index.html>);

- i terreni devono essere coltivati a prato stabile permanente comprendendo le categorie:

a) prati pingui (cod. Habitat 6520-*triseteti* e 6510-*arrenatereti*) a conduzione intensiva e semi-estensiva;

b) prati magri (cod. Habitat 6210-*brometi*, cod. 6510-*arrenatereti*, cod. 6520-*triseteti*) a conduzione estensiva;

c) prati umidi e da strame (cod. Habitat 7230-*torbiere basse alcaline*, cod. 7140-*torbiere di transizione*, cod. 7210-*paludi calcaree*, cod. 6410-*molinieti*);

- dovrà essere redatto il Protocollo di coltivazione aziendale con l'assistenza dei tecnici del CAT (Centro di assistenza tecnica); il protocollo definisce il periodo di sfalcio e la concimazione organica aziendale in riferimento alle esigenze ecologiche delle specie di fauna presenti in coerenza con le misure di conservazione o con l'eventuale Piano di gestione delle aree Natura 2000; esso dovrà essere allegato alla domanda di impegno o inoltrato alla struttura competente (Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale) entro l'inizio delle operazioni colturali, una copia dovrà essere conservata presso il centro aziendale; fra i parametri richiesti dovranno risultare le quantità e la distribuzione della sostanza organica impiegata e il periodo di sfalcio normalmente seguito (dato non richiesto per i prati umidi da strame);

- le operazioni di sfalcio, ritardate rispetto alla pratica normale, dovranno essere obbligatoriamente registrate entro le 24 ore successive all'intervento eseguito;

- il beneficiario dovrà fornire i dati aziendali necessari per la redazione del protocollo tramite la compilazione di un apposito questionario nel quale risultino fra l'altro le caratteristiche stazionali delle superfici interessate (pendenze, altitudine, esposizione, ecc.) che sono parte integrante del Protocollo di coltivazione;

- in assenza del Protocollo di coltivazione aziendale varranno le seguenti limitazioni:

1) divieto di utilizzo del liquame bovino e dei concimi chimici, impiego privilegiato del letame o di altri concimi organici;

2) divieto di eseguire lo sfalcio dei prati all'interno dei seguenti periodi al fine di preservare la nidificazione e la riproduzione della fauna nelle aree Natura 2000:

- dal 30 aprile al 20 luglio ubicate fino a 500 m. s.l.m.;

- dal 15 maggio al 30 luglio ubicate tra i 500 e i 1000 m. s.l.m.;

- dal 25 maggio al 30 luglio ubicate sopra i 1000 m. s.l.m..

Condizioni di ammissibilità:

E' impedita la cumulabilità con il supporto dato dalla Misura 214 Sub-azione B1.1. – Prati permanenti.

Azione B.2.

GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO MEDIANTE L'ALPEGGIO DEL BESTIAME

Ai fini del rispetto delle limitazioni al carico di bestiame per ettaro, come specificato dal punto III) dei "Criteri per la concessione degli aiuti" dell'azione B.2. del PSR, il richiedente è tenuto a fornire entro il 16 luglio 2012 apposita dichiarazione riportante la distinta del bestiame alpeggiato su ogni singola malga. Il controllo viene effettuato anche mediante l'incrocio con i dati inseriti in BDN.

INTERVENTO C

IMPIEGO DI METODI DI PRODUZIONE SPECIFICAMENTE DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DELLE SPECIE ANIMALI.

Azione C.1.

CURA DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE

- ***Sub-Azione C1.1. SIEPI***

- ***Sub-Azione C1.2. FILARI, ALBERI ISOLATI E BOSCHETTI***

- ***Sub-Azione C1.3. GESTIONE AMBIENTALE DEI FOSSATI DI BONIFICA***

I richiedenti devono presentare una copia fotostatica delle mappe catastali relative alle particelle fondiarie oggetto dell'intervento, con riportata la disposizione degli elementi tradizionali del paesaggio agrario da realizzare o già presenti.

Per i richiedenti non proprietari dei fondi interessati limitatamente alla costituzione di nuove siepi deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara di aver acquisito l'autorizzazione da parte del proprietario.

Azione C2.

SOPRAVVIVENZA DEL RE DI QUAGLIE

L'indennità è concessa ai proprietari o conduttori delle aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie superiore a 2.500 mq, anche non accorpate, ricadenti all'interno delle aree dove è stata verificata la presenza del Re di quaglie (*Crex crex*) (sulla base della cartografia fornita dal Museo Tridentino di Scienze Naturali che potrà venire aggiornata annualmente).

INTERVENTO E

ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

La domanda è presentata con la lista dei capi iscritti: al libro genealogico per i bovini di razza Rendena, i bovini di razza Grigio Alpina ed il Cavallo da Tiro Pesante Rapido (TPR), al registro anagrafico regionale per il Cavallo Norico, al registro anagrafico

provinciale per le capre di razza Pezzata mochena e le pecore di razza Fiemnese "Tingola" ed a un registro anagrafico per la Capra Bionda dell'Adamello.

Ciascun animale oggetto dell'aiuto deve di norma essere detenuto dall'imprenditore per un periodo non inferiore a 5 mesi dalla presentazione della domanda.

Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

INTERVENTO G

MISURE AGROAMBIENTALI NELLE AREE NATURA 2000

Azione G. 1 ESTENSIVIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

- ***Sub-Azione G1.1. CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI/PASCOLI PER LA BIODIVERSITA'***

- ***Sub-Azione G1.2. EFFETTUAZIONE DI COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA***

- ***Sub-Azione G1.3. CREAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE UMIDE ALL'INTERNO DELLA MATRICE AGRICOLA***

Nel caso che le particelle fossero parzialmente comprese nell'area Natura 2000, gli impegni e i conseguenti aiuti potranno essere estesi all'intera superficie particellare al fine di raggiungere una omogenea gestione colturale.

Le aree limitrofe sono definite dall'apposita cartografia predisposta dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

7. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto dal PSR 2007 -2013, dalla normativa in vigore, dal Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni PSR 2007-2013 - Settore misure connesse alla superficie e agli animali nonché dalle Circolari di APPAG.

Allegato: ASSE 2 “ Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” P.S.R. 2007-2013

REQUISITI MINIMI

I criteri di condizionalità che incidono sull’attuazione delle seguenti misure:

- 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- 214 – Pagamenti agroambientali.

Sono quelli di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale n. 13286 del 18/10/2007, e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 407 del 23 febbraio 2007. Gli aspetti di dettaglio sono riportati nell’allegato 6 al presente programma.

I requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari da rispettare nell’ambito del presente programma sono definiti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 407 del 23.02.2006 con cui sono state recepite a livello provinciale le norme nazionali (Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006) che disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Le norme di riferimento sono riportate integralmente nell’allegato 6, nel quale sono inoltre definite le linee tecniche della normale pratica agricola nella provincia di Trento.

Le misure relative a questo asse risultano quindi essere:

- 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- 214 – Pagamenti agroambientali;
- 226 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- 227 – Investimenti non produttivi.

Relazione tra interventi dell’asse II del PSR e applicazione dell’articolo 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003

Al fine di chiarire gli ambiti di applicazione degli interventi di cui all’Asse II e definire la linea di demarcazione con gli aiuti di cui all’69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, si riporta la seguente tabella di raffronto:

Articolo 69: campo di applicazione nella realtà della Provincia di Trento con particolare riferimento a possibili rischi di sovrapposizione		Misure dell Sviluppo Rurale coinvolte (all. II del Reg. 1974/06)
Seminativi: utilizzo di sementi certificate (OGM FREE)	Attivato	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall’art. 69; Pagamenti agroambientali: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall’art. 69. Pagamenti agroambientali – Biodiversità: la misura del PSR per varietà vegetali con riferimento ai seminativi prevede aiuti solo per il mais di Storo e Spin, non compresi nell’elenco delle sementi certificate OGM free pertanto esclusi dall’art 69.
Seminativi: avvicendamento colturale	Non attivato	Pagamenti agroambientali – Miglioramento qualità delle acque destinate a consumo umano: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall’art. 69.
Carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo disciplinari di etichettatura.	Attivato	Nel PSR non è prevista l’attivazione della misura relativamente alla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

Carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo disciplinari di etichettatura.	Attivato	Pagamenti agroambientali – agricoltura Biologica: il premio si riferisce ai mancati redditi derivanti dall'adozione di pratiche di coltivazione biologica esclusivamente riferite alle colture vegetali. Nel PSR non sono previsti interventi a favore degli allevamenti a conduzione biologica.
Carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo disciplinari di etichettatura.	Attivato	Pagamenti per il benessere degli animali: la misura non è attivata nel PSR.
Carni bovine: vacche ed altri bovini allevati secondo metodi estensivi	Attivato	Indennità compensative per gli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane: gli scopi, i parametri e gli obiettivi sono differenti in quanto si punta alla tutela del territorio, alla protezione dalle calamità naturali ed alla conservazione del paesaggio tradizionale.
Carni bovine: vacche ed altri bovini allevati secondo metodi estensivi Carni ovicaprine	Attivato	Pagamenti agroambientali – Non ci sono sovrapposizioni con l'azione B2 in quanto quest'ultima, pur prevedendo limiti di carico fino a 1,4 UBA/ha, remunera impegni agroambientali riferiti alla riduzione delle concimazioni azotate e a modalità di gestione del pascolo particolarmente rispettose dell'ambiente. L'aiuto per l'estensivizzazione degli allevamenti è pertanto esclusivamente riferita all'art. 69 del Reg. CE 1782/2003.
Carni bovine: vacche ed altri bovini allevati secondo metodi estensivi Carni ovicaprine	Attivato	Pagamenti per il benessere degli animali: la misura non è attivata nel PSR. Relativamente all'intervento E. Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione, l'aiuto compensa esclusivamente i minori redditi derivanti dall'allevamento di capi appartenenti a tali razze rispetto all'allevamento di razze più produttive presenti nella realtà provinciale

5.3.2.1. MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

A) 5.3.2.1.1. INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

CODICE MISURA 211

Articolo 36 (a) (i) Reg. (CE) n. 1698/05

Reg. (CE) n. 1974 /2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.1.

MOTIVAZIONE DELLA MISURA

La misura è finalizzata ad evitare lo spopolamento delle aree montuose periferiche e la scomparsa delle attività agricole tipiche di quei luoghi. Si attinge a questo strumento di finanziamento per opporsi ad un fenomeno di abbandono che aveva raggiunto momenti critici negli anni passati, rendendo le conseguenze per l'ambiente e la vita rurale a volte anche molto preoccupanti.

A forte rischio d'abbandono sono soprattutto le aziende zootecniche poco intensive e di ridotte dimensioni alle quali si intende riservare l'indennità massima anche in considerazione della loro importanza socio-culturale e per il loro ruolo nell'equilibrio ambientale.

Per lo stesso principio risulta fondamentale riconoscere e valorizzare anche il ruolo della secolare pratica dell'alpeggio estivo, in quanto tale pratica, consistente nell'utilizzazione collettiva (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) delle superfici a pascolo in quota, consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggiere dei pascoli montani.

Un'attenzione particolare è infine rivolta alle colture dell'olivo e del castagno la cui sopravvivenza nel panorama agricolo trentino è indissolubilmente legata all'attività di aziende minimali caratterizzate da scarso reddito.

OBIETTIVI

Compensare il mancato guadagno - o i costi eccessivi - di attività agricole e pratiche zootecniche tradizionali in zone svantaggiate di montagna. Impensabile parlare di attività che possono porsi sul mercato per essere competitive proprio a causa di questi obiettivi svantaggi; si tratta piuttosto di pensare ad aziende che proseguono attività tradizionali che faranno registrare delle ricadute positive in seguito e su tutto il territorio trentino. Trova così giustificazione un intervento a completo sostegno di queste aziende.

AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO (ZONIZZAZIONE) E DURATA

Sebbene tutto il territorio provinciale sia stato definito Territorio svantaggiato di montagna ai sensi della direttiva CEE 268/75, la necessità di individuare con precisione gli svantaggi e le aziende svantaggiate alle quali si vuole dare supporto e, quindi, il desiderio di ottimizzare l'efficacia degli interventi, ha portato all'individuazione di 2 zone di intervento:

- zona definita "svantaggiata";
- zona definita "di fondovalle".

Con Zona svantaggiata si intende fare riferimento a tutte quelle aziende e realtà economiche locali che ricadono in un'area geografica caratterizzata da:

- elevata altitudine;
- asprezza climatica;
- pendenza dei terreni;
- isolamento geografico e difficoltà di accesso;
- marginalità economica.

Il territorio provinciale che non presenta queste caratteristiche di svantaggio, o che presenta limitazioni e difficoltà quasi irrilevanti, ricadrà nella Zona di fondovalle.

Sulla base del riconoscimento di questi svantaggi, vengono ammesse al supporto finanziario tutte le aziende con superficie che ricade nelle Zone svantaggiate, come individuate nel punto 5.1. nonché con superfici ad olivo e/o a castagno ovunque ubicate, comunque rientranti nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva CE 268/75.

Si precisa inoltre che altre colture diverse dall'olivo e dal castagno non ricomprese nelle zona "svantaggiata" come sopra definita, non sono soggette a indennità.

La misura si applica per il periodo di programmazione 2007 – 2013.

AZIONI

La misura consiste nella concessione di un'indennità annuale finalizzata a compensare i mancati guadagni o costi in eccesso, derivanti dal praticare attività agricole in zone montuose con rilevanti svantaggi naturali permanenti del territorio (indennità compensativa). Il livello medio di tutte le indennità compensative concesse non deve superare i 250 Euro/ha. Tuttavia, a livello aziendale, l'indennità compensativa può variare da un minimo di 80 Euro/ha ad un massimo di 600 Euro/ha. Essa viene stabilita con un sistema a punteggio in funzione dei seguenti elementi:

- altitudine media dei terreni coltivati;
- pendenza media dei terreni coltivati;
- struttura economica dell'azienda, valutata sulla base di alcuni parametri dimensionali e gestionali.

La disponibilità su base informatica dei dati relativi alla superficie coltivata nonché delle procedure di calcolo dell'aiuto spettante consentono di operare un controllo sul livello medio di tutte le indennità compensative concesse; ai fini di tale calcolo sono prese in considerazione anche le intere superfici alpeggiate sulle quali l'indennità viene calcolata secondo un parametro di 0,50 ettari per UBA al pascolo. Prima di autorizzare l'erogazione dei premi il Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale, attiverà le opportune verifiche per assicurare che la media dei premi non superi il prescritto limite di 250 Euro ad ettaro.

In tutti i casi non sono concessi importi inferiori a 150 Euro per anno e per imprenditore.

BENEFICIARI

Nel rispetto delle condizioni generali di eleggibilità di cui all'art. 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005, l'indennità compensativa viene concessa agli imprenditori agricoli:

- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della provincia di Trento;
- che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata ovvero 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o a castagno;
- che si impegnano a proseguire l'attività agricola, rispettando la superficie minima di impegno, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- che rispettano i criteri stabiliti dalle norme di condizionalità;
- che utilizzano, secondo le buone condizioni agronomiche e ambientali e nel rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

RECESSIONE DALL'IMPEGNO

E' possibile recedere dall'impegno assunto, senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti, solo in presenza di gravi cause di forza maggiore quali:

- decesso del richiedente;
- sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata del richiedente (determinata da malattie, incidenti, ecc.);

- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, qualora non sia stata prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- interventi pubblici di riassetto fondiario (es. operazioni di riordino fondiario), qualora risulti impossibile l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia che colpisca la totalità o una parte consistente del patrimonio zootecnico del richiedente;
- riduzione della capacità lavorativa comprovata da certificazione medica.

DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Si prevede un'unica azione denominata "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane".

Modalità di attribuzione del punteggio aziendale

Il punteggio aziendale che determina il livello dell'indennità compensativa viene attribuito in funzione dei seguenti elementi:

1. Pendenza dei terreni

È previsto un fattore moltiplicativo in funzione della pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda che può assumere valori compresi fra 1 e 2,5.

2. Altitudine media della S.A.U.

È previsto un fattore moltiplicativo in funzione della altitudine media della S.A.U. che può assumere valori compresi fra 1 e 2,5.

3. Tipo di produzione

Si ritiene opportuno, a parità di altre condizioni, operare una distinzione tra produzioni zootecniche, orticole (compresa la patata), oliveti/castagneti e altre produzioni, considerando un importo base fino a 360 euro per le produzioni orticole (compresa la patata), gli oliveti e i castagneti, fino a 220 Euro/ha per le produzioni zootecniche e fino a 130 Euro/ha per le altre produzioni.

4. Struttura economica dell'azienda

Con particolare riferimento alle produzioni zootecniche, cui è destinata in prevalenza l'indennità compensativa, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- ampiezza dell'azienda: considerando la superficie a disposizione dell'azienda (S.A.U.), conformemente a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 37 del Reg.(CE) n. 1698/2005 si stabilisce un livello di premio decrescente oltre un limite minimo di superficie. Si individuano, infatti, fino a 4 classi di ampiezza con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale all'ampiezza stessa. Si assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno e nel rispetto del sopra citato regolamento, si riserva comunque di ridefinire:

classe da 2 fino a 10 ha	punti 5,
classe oltre 10 ha fino a 20 ha	punti 3,
classe oltre 20 ha fino a 30 ha	punti 2,
classe oltre 30 ha	punti 1.

- composizione delle foraggere: viene calcolato il rapporto mais da foraggio/(mais da foraggio + prato + superficie pascolata). Si individuano fino a 4 classi con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale al rapporto sopra indicato. Si assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe fino al 10%	punti 5,
classe oltre il 10% fino al 20%	punti 3,
classe oltre il 20% fino al 30%	punti 2,
classe oltre il 30%	punti 1.

- carico UBA/foraggiere: viene calcolato il rapporto UBA/superfici foraggiere aziendali (compreso il pascolo). Si individuano fino a 5 classi con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale al rapporto sopra indicato. Si assumono le seguenti 5 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe fino a 0,6	punti 4,
classe oltre 0,6 fino a 1,4	punti 5,
classe oltre 1,4 fino a 2	punti 4,
classe oltre 2 fino a 2,5	punti 2,5,
classe oltre 2,5	punti 0.

- quota di rimonta interna in allevamenti bovini: si individuano fino a 4 classi di tipologia, con valori crescenti da -3 a +3, sulla base del rapporto percentuale fra bestiame bovino giovane (con età compresa fra 6 mesi e 2 anni) iscritto ai Libri Genealogici ed il bestiame bovino totale aziendale con età superiore ai 6 mesi. Si assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe fino al 10%	punti - 3
classe oltre il 10% fino al 20%	punti 0
classe oltre il 20% fino al 25%	punti 1,5
classe oltre il 25%	punti 3.

In definitiva il livello dell'indennità compensativa sarà calcolato nel modo seguente:

Indennità compensativa = $[Punteggio\ totale / K * (foraggiere * 220 + foraggiere\ derivanti\ dalla\ conversione\ delle\ UBA\ alpeggiate * 150) + (orticole\ compresa\ la\ patata + olivo + castagno) * 360 + altre\ colture * 130] * fattore\ pendenza\ media\ terreni * altitudine\ media\ della\ SAU$, dove:

- K è un coefficiente di correzione stabilito annualmente e può assumere valore intero ≥ 10 .

DEFINIZIONE DI SUPERFICIE MINIMA E LIMITAZIONI

La superficie agraria utilizzata deve essere di almeno due ettari, ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno.

Le particelle fondiarie dichiarate nel primo anno di impegno possono essere permutate negli anni successivi purché l'azienda prosegua la coltivazione sulla superficie minima di impegno pari ad almeno due ettari di superficie agraria utilizzata, ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno.

Sono escluse dalla concessione dell'indennità compensativa:

- a) le aziende zootecniche con carico di bestiame superiore a 3 UBA per ettaro di sup. foraggiere totale;
- b) le superfici foraggiere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento;
- c) le superfici coltivate a melo, pero e pesco.

Le colture ammissibili all'aiuto devono essere esercitate su superfici di almeno 0,1 ettaro per ciascuna coltura.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiere totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,5 ettari per UBA al pascolo. Nel caso di pascoli sfruttati in comune da una pluralità di allevatori, il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA al pascolo possedute da ciascuna azienda. Nel computo delle superfici soggette alla corresponsione dell'indennità prevista dalla presente misura si calcola pertanto, a favore delle aziende che monticano il proprio bestiame, anche la superficie relativa all'alpeggio estivo nella misura di 0,5 ettari per UBA alpeggiata (poiché il carico UBA/ha degli animali in alpeggio - condotti secondo i criteri agroambientali di cui alla misura 214 - varia da 0,4 a 1,4, viene ammessa all'aiuto una superficie comunque sempre inferiore a quella effettivamente utilizzata).

L'autorità di gestione assicura la legittimità dell'intervento sulle superfici di alpeggio, mediante specifici controlli incrociati volti a verificare la rispondenza delle superfici usufruite per il pascolo estivo dalle aziende zootecniche beneficiarie dell'indennità compensativa, le quali devono dichiarare in quale alpeggio sono condotti gli animali. Generalmente, inoltre, le superfici relative agli alpeggi sono controllate mediante l'istruttoria delle istanze di cui alla specifica misura agroambientale a favore degli stessi (Misura 214 -

Intervento B2).

Nel caso dei greggi transumanti, in considerazione del carattere estensivo e alle particolari modalità di conduzione di tali allevamenti, il premio per ettaro di superficie foraggiera è fissato fino a 80 €, indipendentemente dal punteggio aziendale e dal carico UBA per ettaro di superficie foraggiera.

CRITERI DI CONDIZIONALITÀ

Le aziende che richiedono l'indennità compensativa attuano i loro sistemi di produzione secondo le disposizioni previste dalle norme sulla condizionalità (di cui agli artt. 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e conformemente a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12541 del 21.12.2006 recante discipline del regime di condizionalità della PAC) come modificato dal Decreto Ministeriale 13286 del 18.10.2007.

TRANSIZIONE – incluso spese stimate

Nel precedente periodo la misura analoga era la 5 (e) nell'ambito dell'asse III del PSR 2000-2006.

Sono stati liquidati al 31.12.2008 i trascinamenti indicati in tabella:

Misura 5 del PSR 2000 – 2006	Importo liquidato (€)	FEASR 44% spesa pubblica (€)	Stato + PAT (€)
Spesa liquidata entro il 31.12.2008	6.939.700,56	3.053.468,25	3.886.232,31

INDICATORI DI PRODOTTO, DI RISULTATO E DI IMPATTO

Indicatori di prodotto	
Numero di aziende beneficiarie	2.000
UAA sovvenzionata (Ha)	50.000
Indicatori di risultato	
Area che contribuisce alla preservazione della biodiversità (ha)	30.000
Area che contribuisce alla preservazione della qualità dell'acqua (ha)	30.000
Area che contribuisce al contenimento del cambiamento climatico (ha)	n.r.
Area che contribuisce alla preservazione della qualità del suolo (ha)	40.000
Area che contribuisce alla diminuzione dell'abbandono delle terre marginali (ha)	50.000
Indicatori di impatto	
Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale*	440
Ripristino della biodiversità (%)*	6

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

B) 5.3.2.1.4. PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

CODICE MISURA: 214

Articolo 36 (a) (iv), Reg. (CE) n. 1698/05

Articolo 27 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.4.

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" sulla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora

Direttiva 79/406/CEE "Uccelli" sulla conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 2000/60/CEE direttiva quadro sull'acqua

MOTIVAZIONE

Rispondere alle nuove pressanti istanze ambientali e contemporaneamente alle varieguate richieste provenienti dalla società civile per lo sviluppo dell'ambiente rurale conservando le sue peculiarità naturalistiche e paesaggistiche è una sfida complessa che può essere affrontata con strumenti ad hoc altrettanto articolati.

Conciliare attività umane, rendendole eco-sostenibili, con la conservazione di caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche che hanno una forte valenza culturale e sociale non soltanto per la popolazione locale, è un compito necessario ed utile, la cui importanza è unanimemente riconosciuta. Si sceglie di attivare questa Misura dandole un respiro abbastanza ampio. Per questo nelle righe successive si sintetizza l'obiettivo generale di questa misura e si lascia ai singoli interventi l'esplicitazione delle finalità specifiche degli stessi.

OBIETTIVO

La presente misura si pone l'obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito o i costi aggiuntivi conseguenti all'applicazione di metodi di produzione più compatibili con l'ambiente (agricoltura biologica, riduzioni di input, ecc...) e con la necessità di salvaguardare la biodiversità (cura del paesaggio agrario, coltivazione di vegetali minacciati di erosione genetica, allevamento di razze animali in via di estinzione, re di quaglie, ecc...).

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento previste vertono :

A) Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
B) Gestione dei prati e dei pascoli
C) Impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali (siepi, filari, alberi isolati, boschetti, fossati, Re di quaglie)
E) Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione (Cavallo Norico, Capra bionda dell'Adamello, bovini di razza Rendena, Cavallo da tiro pesante rapido, bovini di razza Grigio alpina, capre di razza Pezzata Mochena, pecore di razza Fiemnese "Tingola")
F) Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica (granoturco locale da granella)
G) Misure agroambientali nelle aree Natura 2000 (piccole aree umide, prati, pascoli e produzioni vegetali)

INDICE

Interventi ed azioni specifiche

- A) Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
- B) Gestione dei prati e dei pascoli
 - B1. Gestione delle aree prative.
 - B2. Gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame.
- C) Impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali
 - C1. Cura del paesaggio agrario tradizionale
 - C2. Sopravvivenza del Re di quaglie.
- E) Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione
 - E1. Cavallo Norico.
 - E2. Cavallo da tiro pesante rapido.
 - E3. Bovini razza Rendena.
 - E4. Bovini di razza Grigio alpina.
 - E5. Capra bionda dell'Adamello.
 - E6. Capre di razza Pezzata Mochena.
 - E7. Pecore di razza Fiemnese "Tingola".
- F) Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica
 - F1. Premio per la coltivazione di granoturco locale da granella.
- G) Misure agroambientali nelle aree Natura 2000
 - G1. estensivazione delle produzioni vegetali.

DESTINATARI E REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Fatto salvo quanto diversamente stabilito per le singole azioni, gli aiuti annuali vengono corrisposti agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che si assumono volontariamente per cinque anni, uno o più degli impegni agro-ambientali che vanno aldilà della pratica agricola normale e dei requisiti previsti dalla legge nazionale o dalla legislazione comunitaria. In particolare questo impegno deve andare al di là degli standards previsti per legge ai sensi degli artt. 4 e 5 e Allegati III e IV del Reg. del Consiglio (CE) n° 1782/2003 (conformemente a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12541 del 21/12/2006 recante discipline del regime di condizionalità della PAC come modificato dal Decreto Ministeriale 13286 del 18/10/2007), e oltre i requisiti minimi previsti per l'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci (di cui allo specifico allegato al presente Piano) e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma (art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005).

IMPEGNI

Gli impegni assunti si dividono in essenziali ed accessori. I primi rappresentano quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti. I secondi rappresentano quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. La mancata realizzazione degli impegni assunti, se essenziali, porta alla revoca totale delle agevolazioni, se accessori comporterà la revoca parziale delle agevolazioni, con le modalità espresse in seguito per ciascun intervento.

Il beneficiario che sottoscrive uno o più impegni agroambientali su una parte della propria azienda è tenuto al rispetto della baseline (norme di condizionalità, requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci,) sull'intera azienda.

COERENZA CON ALTRE MISURE

Di norma non si possono cumulare diversi tipi di sostegno a favore della stessa superficie. Sono ammessi i seguenti casi di cumulabilità totale:

Intervento	A (biologico)	con Azione	C1 (cura del paesaggio agrario)
Intervento	A (biologico)	con Intervento	G (Natura 2000)
Intervento	E (razze in estinzione)	con Azioni	tutte

E' inoltre possibile godere dell'Indennità a favore delle zone svantaggiate (misura 211) contemporaneamente all'aiuto dei Pagamenti agroambientali (misura 214).

L'effettuazione di controlli di tipo informatico sulla totalità delle particelle fondiarie dichiarate consente di escludere ogni altra possibilità di combinare più aiuti sulla medesima superficie.

STIMA DEI COSTI

Giustificativi dell'attendibilità dei calcoli di cui all'art.48, par.2

L'analisi che ha condotto alla quantificazione degli aiuti previsti dalla misura è stata effettuata con riferimento a quanto contenuto nel regolamento di applicazione (Reg (CE) n. 1974/2006), in particolare all'articolo 48 e all'articolo 53 nei quali viene ulteriormente specificata la necessità che gli Stati membri e le Regioni e Province Autonome, quali soggetti attuatori dei Piani di Sviluppo Rurale, assicurino che in fase di programmazione venga fornita una adeguata giustificazione economica dell'entità dei premi agroambientali, che tale analisi sia condotta da soggetti terzi alla Autorità di Gestione, sia basata su dati verificabili, sia differenziata per tenere conto delle specifiche condizioni locali ed infine sia effettuata senza tenere conto dei costi fissi.

Il principio generale di calcolo è costituito da un confronto tra il processo produttivo agricolo ordinario ed il processo produttivo che adotta le pratiche agro-ambientali volontarie. In sostanza i minori introiti e/o maggiori costi vengono dimostrati sulla base di un confronto tra i tipi di produzione e coltivazione che si intende sostenere e il livello base determinato dalle norme di condizionalità (conformemente a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal D.M. 13286 del 18/10/2007 recante disciplina del regime di condizionalità della PAC), dai requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti e dalla pratica agricola normale. L'ordinarietà del processo produttivo è stata pertanto definita tenendo in considerazione i seguenti elementi:

1. gli ordinamenti colturali, le condizioni agronomiche ed i metodi di produzione storicamente adottati sul territorio provinciale;
2. la legislazione comunitaria, nazionale e provinciale di riferimento per la definizione della baseline oltre la quale si attestano gli impegni delle misure.

I calcoli per la giustificazione dei premi previsti dalla misura 214 – pagamenti agroambientali sono stati effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento, mentre l'Unità Operativa di Assistenza Tecnica ed Economica presso l'Istituto Agrario di S. Michele, indipendente ed esterno all'Amministrazione, li ha certificati.

Nell'analisi sono state considerati tutti gli interventi, azioni o sub-azioni agroambientali oggetto di programmazione e per ciascuno di essi è stata individuata, nell'ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi.

La metodologia adottata per la valutazione della congruità dei premi si attiene in primo luogo alle norme attuative del regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. (CE) 1974/2006). La metodologia fa inoltre riferimento al documento di indirizzo inviato dal MIPAF alle regioni nel luglio 2006, successivamente integrato e modificato nel febbraio 2007. La valutazione è coerente con quanto indicato nel documento tecnico della Commissione Europea sugli impegni agroambientali e loro verificabilità (Working document RD10/07/2006 – rev 3).

La valutazione della congruità dei premi si è pertanto basata su una iniziale analisi della struttura delle misure di sviluppo rurale programmate indirizzata principalmente all'individuazione degli impegni aggiuntivi di ciascuna misura rispetto alle usuali pratiche agricole, rappresentate dal rispetto delle norme

di condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e di fitofarmaci come descritte nella scheda di misura. Il rispetto di tali norme o, ove più restrittive, delle usuali pratiche agricole rappresenta la baseline per la valutazione.

Per il reperimento dei dati si è fatto riferimento alle contabilità ufficiali degli operatori agricoli. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili adottando due diversi approcci: ove possibile si sono confrontati i dati economici di aziende aderenti alla misura, soggette pertanto agli impegni aggiuntivi rispetto alle usuali pratiche agricole e alle norme cogenti di condizionalità, con quelle non aderenti, che sono pertanto soggette esclusivamente al rispetto della baseline. In alternativa, ove i dati e le informazioni non fossero sufficientemente dettagliati per consentire una valutazione di tipo controfattuale, come quella sopra descritta, si è fatto riferimento a valori standard (sempre controllabili e documentabili) di costi e ricavi. Anche in questo caso il confronto tiene conto soltanto dei costi aggiuntivi e mancati redditi rispetto alla baseline.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'esame dell'allegato 1 al presente programma.

Per quanto riguarda l'intervento E) Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione si prevede la concessione di un aiuto maggiorato (370€/UBA) rispetto a quanto stabilito dal Reg.CE 1698/2005 per le seguenti azioni:

E5. Capra bionda dell'Adamello.

E6. Capre di razza Pezzata Mochena.

E7. Pecore di razza Fiemnese "Tingola" (Villnösser Schaf)

L'individuazione di tale livello di aiuto, peraltro ampiamente sostenuto dalle tabelle giustificative descritte nell'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali), si rende necessario al fine di perseguire l'obiettivo di incrementare significativamente il numero dei capi allevati che attualmente si attesta su valori preoccupanti per la stessa sopravvivenza di queste razze nel territorio provinciale. Inoltre, considerando la realtà degli allevamenti presenti, costituiti da un numero estremamente ridotto di capi per azienda, l'importo riferito all'unità di bestiame individuato dal regolamento sopra richiamato pare inadeguato e largamente insufficiente in rapporto agli obiettivi posti.

TRANSIZIONE – incluso spese stimate

Nel precedente periodo la misura analoga era la 6 (f) nell'ambito dell'asse III del PSR 2000-2006.

Sono stati liquidati al 31.12.2008 i trascinamenti indicati in tabella:

Misure 6 del PSR 2000 - 2006	Importo liquidato (€)	FEASR 44% spesa pubblica (€)	Stato + PAT (€)
Spesa liquidata entro il 31.12.2008	7.912.806,93	3.481.635,05	4.431.171,88

Alcune adesioni garantiranno la prosecuzione di impegni agroambientali sottoscritti nel precedente periodo di programmazione (2000-2006). I beneficiari dovranno comunque eventualmente adeguare gli impegni a quanto previsto nel presente programma.

In alternativa le aziende con in corso un impegno sottoscritto nel precedente periodo di programmazione potranno comunque sottoscrivere un nuovo impegno quinquennale aderendo ad un intervento che, anche su una superficie inferiore, preveda almeno gli stessi impegni agroambientali precedentemente sottoscritti.

Ciò implica la cessazione dell'impegno precedentemente assunto senza che ciò comporti la restituzione degli aiuti percepiti.

RECESSIONE DALL'IMPEGNO

Non sono ammesse, di norma, riduzioni d'impegno rispetto a quanto sottoscritto con la domanda iniziale. Fatti salvi i casi di forza maggiore, come definiti all'art. 47 del regolamento (CE) 1974/2006, il recesso anticipato totale o parziale dall'impegno assunto comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto.

TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

Se, nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In caso contrario, salvo i casi di forza maggiore, i premi già ricevuti per le superfici trasferite dovranno essere restituiti maggiorati degli interessi, qualora dovuti.

TRASFORMAZIONE DELL'IMPEGNO

Nel corso del periodo di impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno precedentemente assunto in un altro previsto dalle misure agroambientali del presente Programma di Sviluppo Rurale a condizione che il cambiamento comporti vantaggi ambientali e/o l'impegno venga rafforzato.

Pertanto sono sempre prevedibili le seguenti trasformazioni: dall'Intervento B, C, F, e G all'Intervento A.

Trattandosi di un nuovo impegno che garantisce un vantaggio ambientale, esso ha inizio a partire dalla data di effettuazione della trasformazione ed ha durata pari a quella prevista dalla nuova misura adottata. L'autorizzazione alla trasformazione di un impegno implica la cessazione di quello precedente senza che si proceda al rimborso delle somme eventualmente già percepite.

AREA DI INTERVENTO (ZONAZIONE)

I pagamenti agroambientali di norma possono essere concessi su tutto il territorio provinciale.

Tuttavia il sostegno previsto da alcune tipologie di intervento può essere concesso solo su aree specifiche, oppure è prevista una differenziazione dell'aiuto in funzione della zona di intervento.

INDICATORI DI PRODOTTO, DI RISULTATO E DI IMPATTO

Indicatori di prodotto	
Numero di aziende beneficiarie	2.850
Totale area sovvenzionata (Ha)	50.000
Area fisica sovvenzionata	50.000
Numero di contratti	3.000
Indicatori di risultato	
Area che contribuisce alla preservazione della biodiversità (ha)	670
Area che contribuisce alla preservazione della qualità dell'acqua (ha)	51.000
Area che contribuisce al contenimento del cambiamento climatico (ha)	n.r.
Area che contribuisce alla preservazione della qualità del suolo (ha)	35.000
Area che contribuisce alla diminuzione dell'abbandono delle terre marginali (ha)	0
Indicatori di impatto	
Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale*	440
Ripristino della biodiversità (%)*	6
Miglioramento della qualità dell'acqua*	0,3

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

INTERVENTO A

INTRODUZIONE E/O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

MOTIVAZIONE

Il metodo di coltivazione "biologico", attuato secondo le direttive di cui al regolamento (CE) 2092/91, abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2009 dal Reg. (CE) n. 834/2007 (come previsto dall'art. 39 dello stesso), ha un limitato impatto ambientale e nel contempo consente produzioni con maggiori garanzie di salubrità, rispondendo così alla richiesta di fasce sempre più ampie di consumatori.

L'azione prevede pagamenti forfetari per compensare i maggiori costi e/o minori ricavi rispetto al metodo di coltivazione standard, derivanti dai vincoli imposti dalle specifiche direttive.

OBIETTIVI SPECIFICI

L'intervento mira a mantenere e consolidare la diffusione di aziende agricole biologiche sul territorio provinciale.

AREA DI INTERVENTO E DURATA

Tutto il territorio provinciale con priorità alle aree ad agricoltura intensiva (seminativi, colture orticole, colture frutti-viticole), quali la zona orticola della Valle di Gresta, le zone fruttivicole della Valle dell'Adige e la zona frutticola della Valle di Non.

L'intervento si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dal beneficiario è di cinque anni.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi per superfici di almeno 0,3 ettari. A chi si impegna all'atto della domanda ad attuare produzioni biologiche per almeno cinque anni in rispondenza alle normative vigenti, al fine di compensare il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in confronto alle normali pratiche agricole, nonché per incentivare tali tipi di coltivazione, vengono assegnati gli aiuti di seguito specificati.

Ne possono beneficiare gli operatori agricoli che abbiano presentato Prima Notifica presso l'Ufficio per le Produzioni Biologiche entro il 30 novembre dell'anno precedente e, successivamente, risultino iscritti all'Elenco degli Operatori Biologici della Provincia autonoma di Trento.

Le superfici ammesse sono esclusivamente quelle coltivate con tecniche di agricoltura biologica, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del Reg. (CEE) n. 2092/91, abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2009 dal Reg. (CE) n. 834/2007 (come previsto dall'art. 39 dello stesso) e, per le aziende ad indirizzo misto biologico-convenzionale, solo se il tipo di coltura per la quale si richiede l'aiuto sia interamente coltivato secondo il metodo dell'agricoltura biologica.

Si rammenta che in agricoltura biologica la fertilità del terreno, come indicato dal Reg. (CEE) n. 2092/91, abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2009 dal Reg. (CE) n. 834/2007 (come previsto dall'art. 39 dello stesso) deve essere mantenuta e migliorata attraverso la coltivazione di leguminose o di vegetali aventi un apparato radicale profondo, l'incorporazione nel terreno di materiale organico compostato nonché l'integrazione con altri concimi organici o minerali previsti dall'allegato II° del succitato Regolamento. La pratica di tali tecniche di fertilizzazione, anche se possono risultare dispendiose rispetto all'apporto limitato di elementi minerali, contribuiscono al generale miglioramento strutturale, chimico e microbiologico del terreno. E' severamente vietato l'utilizzo di concimi chimici e fitofarmaci di sintesi.

Confronto tra modalità produttive in termini di costi/ricavi

L'entità dell'aiuto dovrebbe contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato, compensando i maggiori costi che l'agricoltura biologica comporta e che non sempre sono soddisfatti da adeguati prezzi di realizzo al produttore. Solo a queste condizioni si può favorire la riconversione di terreni attualmente riservati a colture convenzionali o la prosecuzione dell'attività delle aziende che già operano con tecniche di agricoltura biologica.

L'agricoltura biologica è attuata su tutto il territorio Provinciale ed interessa un numero elevato di colture e di varietà le quali hanno rese quantitative e qualitative diverse in relazione alle caratteristiche genetiche, all'ambiente pedo-climatico, all'andamento stagionale. I minori redditi che l'agricoltura biologica presenta rispetto a metodi di coltivazione attuati nel rispetto delle norme di condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e di fitofarmaci ovvero alla pratica normale (convenzionale) sono imputabili:

- c) a minori produzioni, quantificabili fino ad un 30% a seconda delle colture in quanto i metodi di coltivazione dell'agricoltura biologica escludono le concimazioni chimiche e l'utilizzo di fitofarmaci di sintesi;
- d) alle spese inerenti i controlli e le analisi sulle produzioni;
- e) alla realizzazione di rotazioni ed avvicendamenti colturali;
- f) al contenimento meccanico o manuale delle infestanti;
- g) alla realizzazione manuale di numerose pratiche agricole quali ad esempio il diradamento e la concimazione organica;
- h) all'elevato costo di determinati fattori di produzione ecocompatibili, nel rispetto della normativa comunitaria (fitofarmaci, concimi organici, sementi) ecc..

A causa delle limitate dimensioni del settore e della marginalità di alcune delle zone di produzione, maggiori sono anche i costi relativi alla selezione, lavorazione, conservazione e commercializzazione del prodotto. E' comunque necessario rilevare che nel periodo di conversione aziendale, pur adottando sistemi di coltivazione biologica, il prodotto non viene commercializzato a prezzi maggiori rispetto ai prodotti convenzionali. Si consideri inoltre che per prodotti o varietà definiti minori la differenza di prezzo conseguibile sul mercato è frequentemente assai contenuta.

Nell'allegato 1 sono riportate le tabelle (Capitolo Pagamenti Agroambientali) che riportano i maggiori costi ed i mancati ricavi della produzione biologica rispetto al livello base della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui allo specifico allegato, per colture orticole, frutticoltura, viticoltura e colture a frutto piccolo

INTENSITÀ DELL'AUTO E STIMA DELLE SPESE ANNUALI

In relazione alle risultanze dei calcoli riportati nelle specifiche tabelle di cui all'allegato 1, si ritiene di non operare differenziazioni di aiuto tra aziende in conversione ed aziende biologiche e di compensare pertanto i maggiori costi e i mancati redditi con l'adozione dei seguenti livelli di intervento:

- 600 Euro/ha per le colture orticole;
- 450 Euro/ha per le altre colture annuali (seminativi) comprese le colture da sovescio;
- 600 Euro /ha per le colture arbustive a frutto piccolo;
- 900 Euro /ha per le colture arboree specializzate e la vite;
- 450 Euro /ha per le altre colture quali l'olivo ed il castagno;
- 260 Euro /ha per i prati avvicendati.

La spesa annuale, tenendo conto di una possibile estensione di tali sistemi produttivi, è stimata nella misura di € 350.000,00.

IMPEGNI ESSENZIALI

- assoggettare l'azienda al sistema di controllo per le produzioni biologiche per almeno 5 anni;
- coltivare una superficie di almeno 0,3 ettari;
- proseguire la coltivazione per almeno 5 anni.
- rispettare le norme di produzione dettate dal Reg. (CEE) n. 2092/91 abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2009 dal Reg. (CE) n. 834/2007 (come previsto dall'art. 39 dello stesso)

IMPEGNI ACCESSORI

Tenere ed aggiornare i registri aziendali (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%).

SISTEMI DI CONTROLLO E DI SANZIONE

I sistemi di controllo e di sanzione saranno svolti secondo le modalità stabilite dalla normative comunitarie, nazionali e provinciali vigenti. Gran parte dei produttori biologici che operano in provincia di Trento fanno parte dell'Associazione Trentina Agricoltori Biologici e biodinamici (A.T.A.Bio.) riconosciuta dalla Legge provinciale 10 giugno 1991 n. 13. Per quanto riguarda l'attività di controllo circa la corretta applicazione delle norme di produzione previste dal Reg. (CEE) n. 2092/91 abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2009 dal Reg. (CE) n. 834/2007 (come previsto dall'art. 39 dello stesso), questa viene svolta, a termini degli art. 8 e 9 del citato Regolamento, dagli Organismi di Controllo (O.d.C.) a tal fine riconosciuti dallo Stato con il Decreto Legislativo n. 220/ 95.

Con la L.P. del 28 marzo 2003 n°4 sono stati introdotti importanti elementi di novità (rilascio specifica autorizzazione provinciale, vigilanza e sanzioni per gli O.d.C; istituzione dell'Elenco Provinciale degli operatori biologici, loro obblighi e sanzioni e altro) che in parte recepiscono a livello provinciale quanto previsto dal D.L. 220/95.

INTERVENTO B

GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI

AZIONI

B1. GESTIONE DELLE AREE PRATIVE

SUB-AZIONE B1.1. PRATI PERMANENTI

SUB-AZIONE B.1.2. PRATI IN AREE NATURA 2000

B.2. GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO MEDIANTE L'ALPEGGIO DEL BESTIAME

MOTIVAZIONE

I prati permanenti e i pascoli sono elementi caratterizzanti il territorio alpino e la loro coltivazione e cura è fondamentale sia per la salvaguardia dell'ambiente, che per la protezione delle risorse naturali, nonché per il mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio, anche al fine di sostenere l'attività turistica che fa leva sulla bellezza del paesaggio e sulla fruibilità degli spazi naturali. La gestione con modalità particolarmente conservative dei prati in area Natura 2000 è finalizzata a frenare l'impulso verso l'intensivizzazione dell'agricoltura sostenendo la preservazione di aree di particolare pregio naturalistico, la conservazione e l'aumento della biodiversità dell'agro-ecosistema tramite il miglioramento naturalistico della matrice agricola, il collegamento funzionale tra i diversi habitat e lo scambio genetico fra le specie.

La coltivazione e gestione delle superfici secondo pratiche agricole compatibili con le esigenze dell'ambiente comporta minori redditi a carico degli operatori agricoli. Le pratiche agroambientali di gestione dei prati in area Natura 2000 e delle superfici a pascolo comportano inoltre elevati costi in rapporto alla pratica normale.

Sono pertanto necessarie specifiche misure di incentivazione per tali attività che permettano la prosecuzione secondo criteri di coltivazione compatibili con le esigenze dell'ambiente.

AZIONE B1. GESTIONE DELLE AREE PRATIVE

SUB-AZIONE B1.1. PRATI PERMANENTI

AREA DI INTERVENTO E DURATA

Tutto il territorio provinciale con differenziazione dell'aiuto per le aree poste al di sopra dei 900 m.s.l.m..

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

OBIETTIVI SPECIFICI

I foraggi prodotti in montagna talvolta non rispondono alle esigenze nutrizionali del bestiame allevato, che negli ultimi anni, in seguito al miglioramento genetico, ha segnato un notevole incremento qualitativo della produzione di latte. Nel tentativo di massimizzare la produzione foraggiera dei prati stabili (detti anche prati permanenti), alle pratiche tradizionali di concimazione organica sovente si affianca l'utilizzo, a dosi crescenti, di concimi minerali azotati. Nelle zone ad elevata vocazione agricola le aree a prato stabile rischiano, inoltre, di venire erose a favore di colture più intensive, quali il mais da foraggio e/o le colture arboree.

Per queste ragioni si ritiene opportuno sostenere modalità di coltivazione delle aree prative che prevedano un ridotto apporto di azoto minerale rispetto alla pratica normale.

Al fine di preservare ulteriormente gli ambienti posti a quote più elevate non ancora aggrediti da forme intensive di agricoltura, nelle zone di coltivazione poste alle quote più elevate (al di sopra dei 900 m.l.s.m.) si impone un'ulteriore riduzione degli apporti azotati minerali. Tale scelta assume un ruolo cruciale in considerazione della maggiore fragilità ecologica e della ricca e peculiare composizione floristica dei prati "naturali" di montagna.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi per le aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie pari ad almeno 1 ettaro e sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente di un impegno a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, salvo casi di forza maggiore.

Le aziende zootecniche devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Per la conversione del bestiame in U.B.A. - unità di bestiame adulto si applicano i coefficienti riportati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Possono beneficiare dell'aiuto anche le aziende non zootecniche.

La coltivazione dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri agronomici:

Numero e modalità di effettuazione degli sfalci

- per le zone fino a 900 metri s.l.m. devono essere effettuati, nei periodi normali di fienagione, almeno 2 sfalci;
- per le zone al di sopra dei 900 metri s.l.m. deve essere effettuato, nei periodi normali di fienagione, almeno uno sfalcio;
- l'altezza del taglio non deve essere inferiore a 4-5 centimetri, con l'accortezza di non distruggere il cotico con falciatrici rotanti su prati non livellati.

Concimazione dei prati

- la concimazione organica deve essere effettuata utilizzando fertilizzanti organici con quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della coltura; tuttavia l'utilizzazione dei fertilizzanti organici è vietata:
 - 1) per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido;
 - 2) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione;
 - 3) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- la concimazione chimica è considerata come complementare e di soccorso rispetto alla precedente ed è consentita, fatto salvo quanto disposto per le superfici ubicate al di sopra dei 900 m.s.l.m., nei limiti massimi di 40 kg di azoto (N), 20 kg di fosforo (P₂O₅) e 20 kg di potassio (K₂O) per ettaro e per anno. Nei prati posti a quote superiori ai 900 m.s.l.m. non è consentito l'utilizzo di concimi minerali azotati. Gli interventi di concimazione, entro i limiti fissati, devono essere puntualmente riportati nel registro delle operazioni culturali.

Bilancio dell'azoto e stima dei costi

Nelle specifiche tabelle riportate nell'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali) sono esplicitati i calcoli che dimostrano il minore reddito derivante dalla coltivazione del prato stabile secondo gli impegni agroambientali riguardanti la concimazione rispetto al livello base definito dai criteri della condizionalità, dai requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti e dalla pratica agricola normale.

UTILIZZAZIONE DEL FORAGGIO

Il foraggio deve essere utilizzato come tale allo stato verde o essiccato e raccolto secondo i normali criteri di fienagione. Per le zone fino a 900 metri s.l.m. devono essere effettuati almeno due sfalci mentre per le zone oltre tale altitudine deve essere effettuato almeno uno sfalcio. Non sono consentiti l'abbandono o la

distruzione del foraggio, anche per mantenere un accettabile indice di autoapprovvigionamento in rapporto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, assicurando così un razionale utilizzo di risorse naturali.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto, destinato sia alle aziende non zootecniche che a quelle zootecniche con carico UBA/ha non superiore a 2,5, è il seguente:

- a) 200 Euro/ha: per le aziende zootecniche quando il carico di bestiame aziendale supera le 2 UBA/ha di superficie foraggiera totale;
- b) 260 Euro/ha: per le aziende non zootecniche e per quelle zootecniche quando il carico di bestiame non supera le 2 UBA per ettaro di superficie foraggiera totale;
- c) 340 Euro/ha per le superfici coltivate con metodo biologico e per le aree prative poste al di sopra dei 900 m.s.l.m.

I livelli di aiuto proposti ad ettaro sono comunque inferiori ai mancati redditi e ai maggiori costi evidenziati nelle tabelle riportate nell'allegato 1.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Si stima che l'estensione complessiva dei prati stabili permanenti ammonti a circa 16.000 ettari così suddivisibili:

Tipo di utilizzo delle superfici	Ettari	Premio a ettaro	Totale
Az. Zoot. con carico UBA/ha > 2 (e non > 2,5)	3.000	€ 200,00	€ 600.000,00
Prati a quota > 900 m.s.l.m.	3.000	€ 340,00	€ 1.020.000,00
Az. non zoot. e az. zoot. con carico UBA/ha <=2	9.000	€ 260,00	€ 2.340.000,00
Sfalcio biologico	1.000	€ 340,00	€ 340.000,00
Totale	16.000		€ 4.300.000,00

IMPEGNI ESSENZIALI

- eseguire annualmente lo sfalcio dei prati;
- coltivare una superficie pari ad almeno un ettaro;
- rispettare i limiti previsti per la concimazione minerale (impegno remunerato);
- escludere la concimazione organica nelle fasce di rispetto;
- proseguire la coltivazione per almeno 5 anni;
- tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali con particolare riferimento agli interventi di fertilizzazione;
- per le aziende che coltivano le superfici secondo il metodo biologico: assoggettare l'azienda al sistema di controllo per le produzioni biologiche per almeno 5 anni e rispettare le norme di produzione dettate dal Reg. (CEE) n. 2092/91 abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2009 dal Reg. (CE) n. 834/2007 (come previsto dall'art. 39 dello stesso).

Ai fini del calcolo dell'aiuto si considera rilevante esclusivamente l'impegno riguardante la concimazione minerale.

IMPEGNI ACCESSORI

- rispettare il numero degli sfalci (penalizzazione prevista per la violazione pari al 15%);
- non distruggere il foraggio (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%).

Gli impegni accessori non sono rilevanti ai fini del calcolo dell'aiuto.

SUB-AZIONE B1.2. PRATI IN AREE NATURA 2000

OBIETTIVI SPECIFICI

Con la presente sub-azione si intende indirizzare la coltivazione delle aree prative verso metodiche agronomiche che siano compatibili con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle aree tutelate. L'analisi della situazione ambientale all'interno del territorio trentino ha messo in evidenza la vulnerabilità e la tendenza al declino degli habitat seminaturali legati alle pratiche agricole di tipo estensivo e delle popolazioni di avifauna legate agli ambienti agricoli. In particolare i principali fattori di minaccia sono legati al fenomeno dell'abbandono e a quello dell'intensivizzazione dell'agricoltura. Attraverso la seguente misura si vuole contrastare, quindi, quest'ultimo fenomeno attraverso delle modalità di coltivazione attente alle esigenze della popolazione di uccelli nidificanti nelle aree agricole e tramite la diminuzione degli apporti di fertilizzanti in modo da non alterare la composizione floristica degli habitat prativi di Natura 2000.

La particolarità e l'importanza degli interventi impone la loro applicazione in zone specifiche caratterizzate dalla presenza di habitat seminaturali di importanza comunitaria quali sono le aree Natura 2000 per le quali non esistono ancora degli obblighi di legge applicabili a livello di azienda agricola legati alle misure di conservazione previste dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli.

In particolare, le aree coltivate a prati permanenti nelle zone di Natura 2000 si suddividono in **prati magri e prati a conduzione semi-estensiva** corrispondenti ai *brometi* (cod. Habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo), agli *arrenatereti* (cod. Habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e ai *triseteti* (cod. Habitat 6520 - Praterie montane da fieno) a conduzione estensiva; **prati pingui** corrispondenti ai *triseteti* (cod. Habitat 6520 - Praterie montane da fieno) e *arrenatereti* a conduzione intensiva (cod. Habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e **prati umidi e da strame** quali le torbiere basse alcaline (7230 cod. Natura 2000), le torbiere di transizione (7140 cod. Natura 2000), le paludi calcaree (7210 cod. Natura 2000) ed i molinieti (6410 cod. Natura 2000).

Ognuna di queste categorie è vincolata a specifiche pratiche agronomiche particolarmente rispettose degli habitat e delle specie di fauna e di flora presenti.

BENEFICIARI

Conduttori di fondi agricoli.

AREA DI INTERVENTO E DURATA

L'azione si applica nelle zone agricole ricadenti nelle aree designate ai sensi di Natura 2000 per il periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

I beneficiari sono tenuti all'osservanza per almeno 5 anni di uno o più degli impegni di seguito descritti.

L'aiuto è concesso ai conduttori delle aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie superiore a 1000 mq, anche non accorpate, ricadenti all'interno delle aree di Natura 2000 per le quali è disponibile la cartografia digitale della vegetazione.

Con la finalità di salvaguardare la nidificazione e la riproduzione della fauna viene prescritto che le operazioni di taglio devono essere condotte in un determinato periodo a partire dal centro dell'appezzamento, in senso centrifugo.

In particolare, data la variabilità microclimatica del territorio trentino, il periodo di divieto dello sfalcio sarà oggetto di un **protocollo di coltivazione** che terrà conto delle caratteristiche stagionali (pendenza, altitudine, esposizione) e delle esigenze ecologiche delle specie di fauna presenti in coerenza con le misure di conservazione obbligatorie delle aree Natura 2000 o con l'eventuale Piano di gestione.

In assenza della definizione del protocollo si applicano le seguenti disposizioni generali:

- fino a 500 m s.l.m.: divieto di sfalcio dal 30 aprile al 20 luglio;

- dai 500 ai 1.000 m s.l.m. : divieto di sfalcio dal 15 maggio al 30 luglio;
- oltre 1000 m s.l.m.: divieto di sfalcio dal 25 maggio al 30 luglio.

Inoltre, come misura accessoria, viene prevista la creazione di cosiddette “isole-rifugio” consistenti in piccoli appezzamenti non coltivati finalizzati a garantire un rifugio alla fauna che normalmente si riproduce in ambiente prativo.

Viene vietato l'utilizzo dei concimi chimici e limitato l'impiego dei liquami bovini nella concimazione, sulla base di un **protocollo di coltivazione** specifico, in considerazione della loro facile solubilizzazione ed eluviabilità e della possibile alterazione dei delicati assetti floristici che caratterizzano molte aree protette.

Il protocollo definirà il periodo di divieto di sfalcio ed i limiti della concimazione organica compatibili con la conservazione dell'habitat e sarà concordato con il Centro di Assistenza Tecnica dell'Istituto Agrario di S. Michele a/Adige ed approvato dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto viene stabilito nella misura di 450 Euro/ha, ridotti a 380 Euro/ha per i prati magri , tenuto conto della diminuzione di reddito e degli aggravii organizzativi conseguenti alla sottoscrizione degli impegni di cui sotto.

Per ciascuna tipologia di aiuto ai maggiori costi e minori redditi va aggiunto l'onere della redazione di un **protocollo di coltivazione** per la definizione del periodo di divieto di sfalcio e/o dei limiti alla concimazione organica.

Il protocollo di coltivazione potrà meglio definire la rispondenza degli impegni (in particolare l'epoca di sfalcio) agli obiettivi specifici dell'azione ma non prevedere variazioni tali da incidere sul calcolo dell'aiuto.

Per i **prati umidi** e **da strame** la coltivazione con modalità particolarmente attente al rispetto della vegetazione tipica e dell'equilibrio floristico comporta una serie di costi aggiuntivi rispetto alla tradizionale pratica dello sfalcio. In particolare le operazioni di sfalcio dovranno venire effettuate quasi totalmente a mano e/o con motofalciatrice condotta a mano comportando un impegno di ore lavorative non inferiore a 50/ha per un costo di circa 387,70 Euro/ha al quale si dovranno aggiungere i maggiori costi dovuti alle modalità di conduzione dello sfalcio.

Per ciascuna tipologia di prato, nella specifica tabella di cui all'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali) sono esplicitate le stime di costo aggiuntivo e/o mancato introito rispetto alle norme di condizionalità, ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti ed alla pratica agricola normale .

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La spesa annuale, tenendo conto di una possibile applicazione su una superficie complessiva di circa 600 ettari di prato, è stimata nella misura di € 200.000,00.

IMPEGNI ESSENZIALI

Per tutte le categorie di prato:

- l'altezza di taglio non deve essere inferiore a 5 cm;
- sono da evitare le rotture del cotico erboso e gli interventi di semina o trasemina; in caso di necessità si può intervenire impiegando esclusivamente fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al consorzio floristico spontaneo;
- le operazioni di taglio devono essere condotte a bassa velocità e a partire dal centro dell'appezzamento, in senso centrifugo o secondo percorsi paralleli, comunque sempre dalle porzioni centrali verso la periferia, in modo tale da consentire la fuga della fauna terricola verso le porzioni esterne o le isole di rifugio; laddove esistano isole di rifugio centrali (es. porzione di incolti, aree rocciose, boschive, umide, ecc.) è consentito il taglio dall'esterno verso l'interno (impegno remunerato);
- divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici (impegno remunerato);
- obbligo di redarre il protocollo di coltivazione per la definizione dei limiti alla concimazione organica e, per i prati pingui e magri del periodo di divieto dello sfalcio (impegno remunerato);

- l'utilizzo dei fertilizzanti organici è definito dal protocollo di coltivazione che comunque dà preferenza al letame maturo e ben umificato;
- la superficie non può subire alcun tipo di trasformazione;
- obbligo della tenuta ed aggiornamento del registro delle operazioni colturali.

Per i prati magri

- lo sfalcio deve avvenire almeno una volta all'anno per i brometi e triseteti, almeno due volte l'anno per gli arrenatereti;
- lo sfalcio deve avvenire al momento della spigatura della graminacea dominante.

Per i prati pingui

gli asporti (sfalci) devono essere adeguati agli apporti di sostanze nutritive in modo da garantire il prelievo di almeno l'80% dell'azoto introdotto (obbligatorie 2-3 sfalci nel caso dell'arrenatereto e 1-2 sfalci nel caso del triseteto).

Per i prati umidi e da strame

- non devono essere effettuati drenaggi che alterino il regime idrico (impegno non remunerato);
- obbligo di eseguire lo sfalcio a mano in presenza di molinieti e cariceti (impegno remunerato);
- è vietato il pascolo;
- per i prati umidi lo sfalcio deve avvenire almeno una volta all'anno, esclusivamente dopo il 15 di luglio;
- per i prati da strame lo sfalcio deve avvenire una volta all'anno nelle zone di fondovalle, una volta ogni due anni nei prati di media e alta quota, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 28 febbraio, manualmente e/o con l'impiego di piccoli mezzi meccanici.

IMPEGNI ACCESSORI

Per tutte le categorie di prato

- è fatto obbligo di mantenere, fino al 31 luglio, una fascia non sfalciata di almeno 2-3 m di larghezza e 10-15 m di lunghezza situata verso i margini dell'appezzamento, scelta di anno in anno a rotazione, con esclusione delle zone adiacenti all'eventuale viabilità; (penalizzazione 15%);
- creazione di alcune isole rifugio o porzioni intercalate fra i prati da non destinare allo sfalcio pari a una superficie di almeno 10 m² l'una (fatta eccezione dello sfalcio tardivo a fine stagione); (penalizzazione 15%).

Per i prati umidi e da strame

deve essere assicurato il taglio delle conifere e degli arbusti fino ad un diametro alla base di circa cm 5, qualora presenti; (penalizzazione 10%).

AZIONE B2. GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO MEDIANTE L'ALPEGGIO DEL BESTIAME

MOTIVAZIONE

Le superfici a pascolo rappresentano un importante patrimonio, tradizionalmente mantenuto e tutelato dall'attività degli agricoltori attraverso la pratica dell'alpeggio del bestiame. I pascoli d'alpe sono degli ecosistemi stabilizzati per l'instaurarsi di un equilibrio tra le risorse naturali e la presenza delle mandrie e dei greggi nella stagione vegetativa.

La rottura di tali equilibri rappresenta un grave pregiudizio sia per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente che per la protezione delle risorse naturali, nonché per il mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio.

La corretta gestione del territorio dei pascoli in quota si rivela quindi particolarmente importante per l'azione di protezione nei confronti dei fondovalle antropizzati sui quali l'uomo ha concentrato le proprie attività.

Di particolare interesse risultano le iniziative che concorrono a prevenire possibili inquinamenti da nitrati delle acque sotterranee, a salvaguardare la biodiversità sia vegetale che animale, oltre che a garantire la regimazione delle acque e a contenere i rischi di incendio e di valanghe.

Con particolare riferimento alla biodiversità, le modalità gestionali tese a salvaguardare il mantenimento di un equilibrio instauratosi nei secoli sono il presupposto per garantire condizioni ambientali favorevoli alle specie animali e vegetali tipiche della montagna alpina. Il pascolamento esplica, infatti, effetti favorevoli sia sulla fauna selvatica, che si avvantaggia della disponibilità di foraggio e dell'azione di contenimento delle essenze arbustive o di scarso valore nutritivo, sia sulla flora attraverso l'attività di selezione tra le diverse specie vegetali e la limitazione della flora invadente.

OBIETTIVI SPECIFICI

Vanno sostenute le azioni che favoriscono:

- il contenimento della vegetazione invadente ed in particolare di quella arbustiva (ginepro, rododendro, ontano, ecc..) di quella nitrofila in prossimità dei fabbricati (rumex, urtica, ecc..) e di quella dominata da essenze poco appetibili (*Deschampsia caespitosa*, ecc..), in particolare mediante il controllo meccanico delle infestanti;
- l'utilizzazione del foraggio da parte degli animali nello stadio vegetativo più favorevole per il mantenimento dell'equilibrio tra le essenze che costituiscono il pascolo mediante tecniche di pascolamento guidato che comportano lo spostamento controllato della mandria sulle varie superfici e sui diversi appezzamenti in modo da garantire un prelievo completo ed omogeneo del foraggio prodotto; tale spostamento consente inoltre di evitare fenomeni di erosione dovuti ad eccessivo calpestio;
- la concimazione effettuata esclusivamente con le deiezioni zootecniche prodotte in malga escludendo gli apporti di concime chimico e/o altro concime prodotto all'esterno. Tale obiettivo è ritenuto fondamentale al fine di ostacolare pratiche tendenti all'intensivizzazione anche se, di norma, l'attività di alpeggio non provoca (vedere VAS allegata) problemi in materia di inquinamento delle falde e degli acquiferi grazie ai modesti quantitativi totali di azoto che pervengono al terreno; questi possono essere stimati come di seguito:

Tabella 1 - Bilancio dell'azoto

APPORTI	AZOTO (KG/HA)
da liquami (0,4-1,4 UBA/HA) (considerata una presenza di azoto nei liquami di 90 giorni pari a kg 25/UBA)	10-35
da mineralizzazione della sostanza organica (vegetazione, radici, ecc.) e da apporti naturali	15
da concimazione (azoto minerale) su 1/4 della superficie totale	10
Totale apporti	30-55
Perdite (25)	7,5 - 13,7
Disponibilità	22,5 - 41,3

Fonte: Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale (Ufficio Tecnico e per l'agricoltura di montagna)

Come appare le disponibilità non coprono nemmeno i fabbisogni, stimati in 35-55 kg di azoto per ettaro e per anno, in funzione della produttività del pascolo stimata rispettivamente in 22 e 32 quintali di sostanza secca per ettaro. I processi di decomposizione della sostanza organica sono molto lenti per effetto dell'altitudine e delle basse temperature, ciò determina un livello fisiologico di perdite da dilavamento derivanti dal fatto che il fenomeno di mineralizzazione della sostanza organica si manifesta tardivamente nella stagione, in una fase di scarsa attività produttiva del pascolo. Per questo, modesti apporti di concimi minerali azotati "a pronto effetto" (dell'ordine di 10 kg/ha con riferimento all'intera superficie a pascolo ma la cui distribuzione è sovente concentrata solamente in determinate zone dello stesso) possono determinare un significativo incremento della produzione complessiva di s.s. (dell'ordine del 15-20%).

Pertanto, anche se il bilancio dell'azoto sopra delineato evidenzia come i livelli di azoto in circolo siano di gran lunga al di sotto dei limiti stabiliti dalla direttiva 91/676/CEE, la necessità di riequilibrare la gestione dell'intera area pascoliva - ostacolando modalità gestionali tendenti all'utilizzo intensivo di determinate

porzioni a discapito di altre che tendono a rimanere sottoutilizzate – impone, accanto alla tecnica del pascolo guidato sopra richiamata, la totale eliminazione della concimazione minerale azotata.

AREA DI INTERVENTO E DURATA

Aree pascolive utilizzate per l'alpeggio estivo del bestiame (di norma tra i 1000 e i 2500 metri di altitudine)

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI E NATURA DEGLI IMPEGNI

Per conseguire gli obiettivi sopra esposti è fondamentale istituire un regime di aiuti a sostegno dell'attività di alpeggio, più favorevole rispetto alle normali condizioni praticate nel territorio provinciale in grado di svolgere con maggior efficacia le azioni favorevoli sul territorio, sulle risorse, sugli spazi naturali e sul paesaggio come sopra indicato.

Per beneficiare del premio i soggetti gestori degli alpeggi (operatori agricoli singoli od associati) si impegnano a garantire l'utilizzo estensivo dei pascoli delle malghe sottoscrivendo i seguenti impegni:

- I) non usare prodotti diserbanti o disseccanti. Il controllo delle infestanti dovrà essere effettuato con mezzi meccanici, e soprattutto con la tecnica del razionale spostamento degli animali sul pascolo (pascolo guidato);
- II) Non utilizzare concimi minerali (in particolare azotati). Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga;
- III) adottare un carico di bestiame per ettaro non superiore a 1,4 UBA per ettaro e non inferiore a 0,4 UBA per ettaro;
- IV) utilizzare al massimo la produzione foraggiera, favorendo il pascolamento dell'erba nel periodo migliore per consentire un regolare ricaccio della vegetazione. Non falciare ai fini della produzione di foraggio;
- V) custodire con continuità il bestiame alpeggiato anche con l'opera di apposito personale, al fine di effettuare il "pascolo guidato" dei capi alpeggiati, in particolare nel rispetto dell'impegno di cui al punto IV);
- VI) fatti salvi i casi di forza maggiore, il pascolamento dovrà protrarsi per almeno 70 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga. E' prevista per ogni malga una sola utilizzazione annua e quindi la concessione di un unico aiuto.

Oltre agli impegni sopra richiamati si favoriscono le gestioni attuate nel rispetto dello specifico disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 4/2003.

STIMA DEI COSTI

Nella specifica tabella riportata nell'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali) sono esplicitati i calcoli che dimostrano i mancati introiti ed i costi aggiuntivi rispetto all'attività di alpeggio effettuata secondo la pratica normale, dovuti agli impegni sottoscritti dai beneficiari del premio, in particolare in relazione alla concimazione ridotta, al controllo delle infestanti e al pascolo guidato dei capi alpeggiati.

BENEFICIARI DELL'AIUTO

Possono presentare domanda di aiuto i soggetti che, in forma individuale o associata, gestiscono direttamente le malghe e precisamente:

- gli imprenditori agricoli;
- le società, le associazioni e le cooperative di alpeggio o di malga. Di dette forme associative fanno parte gli allevatori proprietari del bestiame alpeggiato.

Mediante la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono impegnarsi a mantenere per almeno 5 anni tutte le pratiche colturali previste.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso come premio annuo per ettaro e può essere cumulato all'indennità compensativa di cui alla misura 211 del presente Programma di Sviluppo Rurale;

L'ammontare massimo del premio risulta comunque inferiore ai costi stimati nello specifico capitolo e viene così determinato:

- A) 90 Euro/ettaro: per l'alpeggio di bestiame bovino da latte con almeno 15 vacche in mungitura, oppure con ovicapri da latte con almeno 100 capi in mungitura;
- B) 72 Euro/ettaro: per l'alpeggio di bovini e ovicapri da latte che non raggiungono i limiti di cui al punto precedente, per l'alpeggio di bovini da allevamento, equini, ovini e capri in malghe con custodia continua (ad esclusione dei greggi transumanti). La custodia continua presuppone la presenza stabile di personale addetto alla mandria o al gregge con un numero di unità adeguato al bestiame presente;
- C) 60 Euro/ettaro: per l'alpeggio di malghe con greggi transumanti.

LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEL PREMIO:

Il premio non viene concesso qualora l'ammontare per richiedente e per anno sia inferiore a 500 Euro.

Nel caso in cui la densità di bestiame, espressa in UBA per ettaro, scende al di sotto di 0,6 UBA/ettaro, l'aiuto viene corrisposto per una superficie ridotta ad una densità equivalente teorica di 0,6 UBA/ettaro. Ciò al fine di evitare un'eccessiva estensivazione della pratica con il conseguente pericolo di abbandono o di degrado di talune superfici.

Per la conversione del bestiame in UBA si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1974/2006.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il costo annuo del programma si prevede possa ammontare a 2.688.000 Euro derivanti:

Tipo di impegno	Ettari	Premio a ettaro	Totale
Malghe alpeggiate con bovine da latte	12.000	€ 90,00	€ 1.080.000,00
Malghe con bestiame "asciutto"	19.000	€ 72,00	€ 1.368.000,00
Malghe alpeggiate con greggi transumanti	4.000	€ 60,00	€ 240.000,00
Totale ettari alpeggiati	35.000		
Totale premi alpeggio			€ 2.688.000,00

IMPEGNI ESSENZIALI

- esercitare il pascolo su una superficie non inferiore a quella inizialmente richiesta;
- adottare tecniche (es. pascolo guidato o turnato) che favoriscano il massimo utilizzo della produzione foraggiera mediante il pascolamento dell'erba nel periodo migliore per consentire un regolare ricaccio (impegno remunerato);
- rispettare i limiti previsti per il carico di bestiame per ettaro;
- effettuare il periodo di pascolamento di almeno 70 giorni;
- custodire con continuità il bestiame alpeggiato;
- rispettare i vincoli imposti per la concimazione (impegno remunerato);
- effettuare il controllo delle infestanti mediante taglio annuale delle stesse "ante fioritura" (impegno remunerato).

IMPEGNI ACCESSORI

- non falciare le superfici ai fini della produzione del foraggio (penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%);
- rispetto di ulteriori impegni indirizzati ad una corretta gestione degli alpeggi previsti dallo specifico disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 25 della L.P. 4/2003 (penalizzazione prevista per la violazione pari al 15%).

INTERVENTO C

IMPIEGO DI METODI DI PRODUZIONE SPECIFICAMENTE DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DELLE SPECIE ANIMALI

AZIONI

C1 CURA DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE

SUBAZIONE C.1.1. SIEPI

SUBAZIONE C.1.2 FILARI, ALBERI ISOLATI E BOSCHETTI

SUBAZIONE C1.3. GESTIONME AMBIENTALE DEI FOSSATI DI BONIFICA

C2 SOPRAVVIVENZA DEL RE DI QUAGLIE

MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

La rivoluzione "tecnologica" delle campagne che si è verificata soprattutto dall'ultimo dopoguerra e, per quanto riguarda la Provincia di Trento, soprattutto nei fondovalle, ha comportato un netto impoverimento naturalistico e paesaggistico del territorio con la diffusione crescente di tecniche agricole intensive.

Questa semplificazione del paesaggio oggi può essere contrastata attraverso una gestione favorevole alla conservazione di quegli elementi di "naturalità diffusa" ancora presenti seppur in maniera frammentata, quali siepi, incolti, boschetti e fossi e al mantenimento di pratiche estensive.

OBIETTIVI

Gli obiettivi sono quelli di:

- incentivare la gestione o il ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio agrario tradizionale e di quegli elementi dell'agro-ecosistema che rivestono primaria importanza per la fauna selvatica e in particolare per l'avifauna migratoria, contrastando la minaccia di perdita della biodiversità della matrice agricola dovuta all'intensivizzazione delle pratiche agricole.
- attuare forme di gestione dei terreni agricoli che permettono il rifugio, la riproduzione e l'alimentazione della fauna selvatica;
- contribuire al conseguimento degli obiettivi della legislazione comunitaria in materia ed in particolare quelli previsti dalla Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e finalizzati alla salvaguardia delle biodiversità, dalla Direttiva 79/409 CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e dalla Direttiva 91/676 CEE e 2000/60 CE sulla protezione delle acque dagli inquinamenti da nitrati;
- gestione e ripristino degli habitat vegetazionali legati all'acqua di particolare pregio naturalistico che costituiscono una rete ecologica, permettendo agli organismi di spostarsi in un territorio sempre più antropizzato.

AZIONE C1. CURA DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE

AREA DI INTERVENTO E DURATA

Tutto il territorio provinciale con priorità alle aree ad agricoltura intensiva (Valle dell'Adige e Valle di Non).

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

SUB AZIONE C1.1. SIEPI

OBIETTIVI SPECIFICI

Favorire la costituzione di nuove siepi ed il miglioramento delle funzionalità ambientali delle stesse e di quelle esistenti. Le siepi, oltre a costituire uno dei tratti più caratteristici nel paesaggio rurale, svolgono un'importante funzione trofica e di riparo per molte specie animali e per numerosi microrganismi.

Il sostegno è dato ai gestori e/o proprietari di fondi sui quali viene esercitata una attività agricola di tipo intensivo, per compensare i mancati redditi dovuti alla sottrazione di superficie coltivata (nel caso di siepi di nuova costituzione) e le spese di gestione della siepe.

BENEFICIARI

Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi sui quali venga esercitata un'attività agricola di tipo intensivo, quali la fruttivicultura, l'orticoltura e i seminativi.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Si considera siepe una struttura vegetale polispecifica ad andamento lineare, con sesto d'impianto irregolare, spesso disposto su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla contemporanea presenza di specie erbacee, arbustive ed arboree

Nel caso della realizzazione di nuove siepi:

- la distanza dalle più vicine superfici boscate dev'essere di almeno 50 m;
- la superficie aziendale coltivata, anche non accorpata, deve essere pari ad almeno 2500 mq;
- la lunghezza minima di ogni singolo tratto della siepe deve essere di ml 50;
- la superficie complessiva occupata dalla siepe non deve superare il 10% della superficie coltivata;
- le specie da impiegare devono essere scelte fra quelle descritte nell'elenco seguente:

Portamento	Nome latino	Nome comune
Specie a portamento arboreo	Acer pseudoplatanus	Acero montano
	Acer campestre	Acero oppio
	Carpinus betulus	Carpino bianco
	Ostrya carpinifolia	Carpino nero
	Prunus avium	Ciliegio
	Fagus sylvatica	Faggio
	Alnus incana	Ontano bianco
	Alnus glutinosa	Ontano nero
	Salix spp.	Salici specie diverse
Specie a portamento arbustivo	Berberis vulgare	Crespino
	Cornus mas	Corniolo
	Cornus sanguinea	Sanguinello
	Euonymus europaea	Berretto del prete
	Frangula alnus	Frangola
	Laburnum spp.	Maggiociondolo
	Ligustrum vulgare	Ligustro
	Rhamnus cathartica	Spincervino
	Rosa canina	Rosa selvatica
	Sambucus nigra	Sambuco nero
	Sambucus racemosa	Sambuco rosso
	Viburnum lantana	Lantana
	Viburnum opulus	Palla di neve

Fonte: Servizio Aziende Agricole e territorio rurale, PAT

Delle stesse sono ammesse le tipologie seguenti:

Tipologie siepi

VOCI	Tipo A Siepe bassa in fila semplice	Tipo B Siepe bassa in fila doppia	Tipo C Siepe alberata in fila multipla
Distanza massima delle piante sulla fila	cm 70	cm 70	file esterne: cm 70; sulla fila centrale 200 tra le file; distanza tra le file: cm 100
Distanza massima delle piante fra le file	--	cm 100	una fila centrale di piante a portamento arboreo e due file esterne di specie a portamento arbustivo
Numero minimo di specie da impiegare	5	5	5
Fascia di rispetto	ml 1,5 per lato	ml 1,5 per lato	ml 1,5 per lato
Larghezza totale della siepe, comprese le fasce di rispetto	5 metri.	6 metri.	7 metri.

Fonte: Assessorato Agricoltura, Istituto Agrario di San Michele all'Adige.

Nel caso di gestione di siepi esistenti, queste devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- A) piante autoctone, escluse le conifere, n. 50 per 100 ml anche su più file; in ogni caso deve essere assicurato il contatto tra le chiome e la continuità della copertura;
- B) larghezza della siepe comprensiva delle fasce di rispetto: m. 5.

Qualora la densità della siepe sia inferiore ai minimi sopraindicati o non sia assicurato il contatto tra le chiome, l'interessato dovrà impegnarsi ad integrare la densità fino al raggiungimento dei parametri sopraindicati utilizzando anche specie diverse da quelle presenti, e comunque rientranti nell'elenco allegato; il materiale vivaistico verrà fornito gratuitamente dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, fino ad esaurimento delle disponibilità.

INTENSITÀ DELL'AUTO

Gli aiuti sono concessi per superficie agricola utilizzata (S.A.U.) soggetta all'impegno in base ai massimali previsti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e sono commisurati ai mancati redditi dovuti alla sottrazione di superficie coltivata con colture intensive (nel caso di siepe di nuova costituzione) e all'effetto di diminuzione della produttività sulle colture confinanti dovuto alla presenza della siepe. A cui vanno aggiunti i maggiori costi di gestione sostenuti rispetto alle norme di condizionalità, ai requisiti minimi in

materia di fitofarmaci e fertilizzanti e alla pratica agricola normale, come risulta dalla specifica tabella riportata nell'allegato 1 (Capitolo Agroambiente).

Per la costituzione ex novo di siepi:

- 0,25 Euro /mq di siepe ed entro un max di 450 Euro/ha di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da seminativi;
- 0,60 Euro/mq di siepe ed entro un max di 600 Euro/ha di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da colture orticole;
- 0,60 Euro/mq di siepe ed entro ad un max di 900 Euro/ha nel caso questa sia interamente occupata da colture fruttiviticole.

Qualora la S.A.U. sia ripartita in colture miste, l'entità dell'aiuto per metro quadrato di siepe ed i massimali di premio per ettaro saranno calcolati sulla base di una media ponderata degli aiuti e dei massimali stabiliti per ciascuna coltura.¹

Per la gestione di siepi esistenti:

- 0,40 Euro/mq di siepe fino ad un max di 450 Euro/ha di S.A.U.;

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base dell'andamento delle richieste pervenute nel periodo di programmazione 2000-2006, la superficie oggetto dell'intervento è stimata in circa 20 ettari all'anno, fra costituzione di nuove siepi e mantenimento di quelle esistenti.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 12.000,00 Euro /anno.

IMPEGNI ESSENZIALI

- obbligo di eseguire eventuali cure colturali, in particolare tagli di contenimento laterale, controllo delle specie invasive e selezione di polloni, sulla base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale o dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale; (impegno remunerato);
- le specie da impiegare per la creazione o l'eventuale ispessimento di siepi o filari devono essere scelte all'interno dell'elenco allegato;
- obbligo di eseguire e mantenere l'integrazione della densità dell'impianto esistente per il raggiungimento dei parametri sopraindicati;
- mantenere per tutta la lunghezza della siepe una fascia di rispetto di almeno un metro di larghezza per lato (impegno remunerato);
- le fasce di rispetto e l'area di insidenza delle chiome delle siepi, devono essere mantenute a regime sodivo; su tali superfici è vietato l'uso di fitofarmaci e la vegetazione erbacea spontanea dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda metà di luglio (impegno remunerato).

IMPEGNI ACCESSORI

- la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese; (penalizzazione prevista 15%);
- è vietata altresì la potatura della siepe in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore della siepe mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibratura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo; (penalizzazione prevista 15%).

L'accettazione della domanda per la creazione di nuove siepi nelle aree Natura 2000 è subordinata all'approvazione tecnica del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale. che potrà

¹ A titolo esemplificativo, qualora una S.A.U. di 5 ettari sia ripartita in 3 ha di seminativo, 1 ha di orticole e 1 ha di vigneto, l'entità dell'aiuto sarà pari a 0,39 EURO/mq (=L. 755/mq) di siepe [(0,25*3+0,6+0,6)/5], mentre il massimale ad ettaro sarà pari a 570 EURO/ha (=L. 1.103.673/ha) [(450*3+600+900)/5].

eventualmente impartire particolari prescrizioni tecniche; in caso di accettazione della domanda il materiale vivaistico verrà fornito gratuitamente dal medesimo Servizio fino ad esaurimento delle disponibilità.

SUB AZIONE C1.2. FILARI, ALBERI ISOLATI E BOSCHETTI

BENEFICIARI

Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi sui quali venga esercitata un'attività agricola di tipo intensivo, quali la fruttivivicultura, l'orticoltura ed i seminativi.

OBIETTIVI SPECIFICI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi coltivati che si impegnano a realizzare interventi di miglioramento della funzionalità ecologica della matrice agricola attraverso la gestione di filari (esistenti o di nuova costruzione), alberi isolati e boschetti come di seguito descritti, inseriti in un contesto di agricoltura intensiva o semi-intensiva.

I filari e piante isolate devono distare almeno 20 metri circa dalle più vicine superfici boscate e devono avere una lunghezza minima di ogni singolo tratto di filare di 25 metri circa.

I **filari** devono essere costituiti da piante autoctone prevalentemente arboree, escluse le conifere.

Il numero di esemplari del filare deve essere di circa 20 per 100 ml con distanza sulla fila compresa tra 4 e 8 metri e la larghezza del filare, complessiva della proiezione delle chiome e delle eventuali fasce di rispetto, deve essere di circa 5 metri. Qualora la densità del filare sia inferiore ai minimi sopraindicati o non sia assicurato il contatto tra le chiome, l'interessato dovrà impegnarsi ad integrare la densità fino al raggiungimento dei parametri sopraindicati utilizzando anche specie diverse da quelle già esistenti, e comunque presenti nell'elenco allegato con preferenza alle specie baccifere. Il materiale vivaistico verrà messo a disposizione dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale fino ad esaurimento delle scorte.

Le **piante arboree isolate** devono essere autoctone e devono avere almeno un'altezza di 3 metri. Inoltre, nell'ambito della medesima proprietà accorpata le piante devono avere una distanza reciproca minima non superiore a 30 metri dei singoli esemplari o dei singoli nuclei composti da un numero di piante non superiore a 5 (in presenza di nuclei di piante la distanza va misurata dalla pianta più esterna).

I **boschetti** sono costituiti da appezzamenti boscati, inseriti in un contesto generale rurale, di dimensioni superiori a 1000 mq, in cui sia riconoscibile la presenza di un piano dominante costituito da specie arboree uniformemente diffuso dell'altezza minima di 6 metri; tali popolamenti dovranno essere composti prevalentemente da specie autoctone (sono escluse le colture legnose specializzate per produzione di frutto o di legno) e potranno essere costituiti anche da porzioni contigue ad altri appezzamenti, anche di proprietà diversa, aventi medesime caratteristiche.

INTENSITÀ DELL'AUTO

Gli aiuti, nel caso dei **filari**, sono conseguenti al mancato reddito dovuto alla sottrazione di superficie coltivata sull'area realmente occupata dalle piante (nel caso di costituzione ex novo) e dalle fasce di rispetto, nonché all'effetto di diminuzione della produttività sulle colture confinanti dovuto alla presenza dei filari. Vanno inoltre aggiunti i maggiori costi di gestione sostenuti rispetto alle norme di condizionalità, ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti e alla pratica agricola normale, come risulta dalla specifica tabella riportata nell'allegato 1 (Capitolo Agroambiente).

Per la costituzione ex novo di filari:

- 0,25 Euro /mq di filare ed entro un max di 450 Euro/ha di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da seminativi;
- 0,60 Euro/mq di filare ed entro un max di 600 Euro/ha di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da colture orticole;
- 0,60 Euro/mq di filare ed entro ad un max di 900 Euro/ha nel caso questa sia interamente occupata

da colture fruttiviticole.

Qualora la S.A.U. sia ripartita in colture miste, l'entità dell'aiuto per metro quadrato di filare ed i massimali di premio per ettaro saranno calcolati sulla base di una media ponderata degli aiuti e dei massimali stabiliti per ciascuna coltura.

Per la gestione di filari esistenti:

- 0,40 Euro/mq di filare fino ad un max di 450 Euro/ha di S.A.U..

Nel caso delle **piante isolate** invece si dovrà tenere conto dei costi di gestione e degli aggravii organizzativi in riferimento alla superficie convenzionale occupata dalla proiezione delle chiome così calcolata: superficie = (diametro dell'albero in metri * 15)² * 0,758.

L'entità dell'aiuto viene stabilita 0,4 €/mq ed entro il limite di € 450 per ha di S.A.U.

Nel caso dei **boschetti** il premio viene commisurato ai costi per le cure colturali e alle difficoltà organizzative rapportati al contesto produttivo normale.

L'entità dell'aiuto viene stabilita 0,15 Euro/mq ed entro il limite di 450 Euro per ha di S.A.U. Il premio può essere corrisposto per una superficie massima, per ciascun richiedente, di 5.000 mq.

Nelle specifiche tabelle di cui all'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali) sono esplicitate le stime dei costi aggiuntivi e mancati redditi rispetto alle norme di condizionabilità, ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti e alla pratica agricola normale.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La superficie oggetto dell'intervento è stimata in circa 10 ettari all'anno tra nuove costituzioni e gestione degli esistenti.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 6.000,00 €.

IMPEGNI ESSENZIALI

Per i filari o piante isolate:

- la gestione o impianto ex-novo del filare con obbligo di eseguire l'integrazione della densità dell'impianto esistente per il raggiungimento dei parametri sopraindicati;
- nel caso dei filari, mantenere per tutta la lunghezza del filare una fascia di rispetto di almeno un metro di larghezza per lato (impegno remunerato);
- nel caso delle piante isolate, mantenere una fascia di rispetto di almeno un metro oltre l'area di insidenza delle chiome (impegno remunerato);
- le fasce di rispetto e l'area di insidenza delle chiome dei filari o delle piante isolate devono essere mantenute a regime sodivo; su tali superfici è vietato l'uso di fitofarmaci e la vegetazione erbacea spontanea dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda metà di luglio (impegno remunerato);
- obbligo di eseguire cure colturali, in particolare a carico delle specie indesiderate, sulla base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (impegno remunerato);
- divieto di impiego di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi di sintesi chimica;
- obbligo di eseguire la manutenzione solo nel periodo di riposo vegetativo.

Per i boschetti:

- gestione della superficie boscata per almeno quinquennio;
- obbligo di eseguire cure colturali, in particolare a carico delle specie alloctone, sulla base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (impegno remunerato);
- divieto di qualsiasi tipo di utilizzazione salvo diversa determinazione del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale il quale potrà dare prescrizioni relativamente all'utilizzo di eventuali soggetti arborei morti in piedi o deperienti.

IMPEGNI ACCESSORI

Per i filari di nuova costituzione: la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese; (penalizzazione 10%).

Per i filari esistenti e le piante isolate: è vietata la potatura in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore del filare mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibratura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo; (penalizzazione 15%).

Per i boschetti: eventuale obbligo di integrare la densità, sulla base di prescrizioni tecniche del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale al fine di aumentare la diversità biologica, mettendo a dimora materiale vivaistico messo a disposizione dallo stesso Servizio fino ad esaurimento delle disponibilità; (penalizzazione 15%).

SUB-AZIONE C 1.3. GESTIONE AMBIENTALE DEI FOSSATI DI BONIFICA

OBIETTIVI SPECIFICI

Introdurre delle modalità di gestione compatibili con la tutela della avifauna acquatica nidificante e con la vegetazione ripariale. Migliorare l'efficienza ecologica della fascia di vegetazione ripariale nei confronti della fitodepurazione naturale contribuendo alla riduzione dei nutrienti di origine agricola.

BENEFICIARI

Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi sui quali venga esercitata un'attività agricola di tipo intensivo, quali la fruttivitecoltura, l'orticoltura ed i seminativi.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso ai conduttori di appezzamenti in cui siano presenti fossati di bonifica.

Per poter essere ammessi al premio i fossati devono avere una lunghezza di circa di 25 m e deve essere accertata la presenza di acqua durante la stagione vegetativa.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il premio annuo per metro quadrato viene determinato sommando il mancato reddito relativo all'area occupata dalle fasce di rispetto di larghezza minima pari a 2 metri, i costi di manutenzione e gli aggravii organizzativi.

L'importo viene definito nella misura di 0,42 Euro/mq. In ogni caso l'aiuto viene corrisposto entro il limite di 450 € per ha di S.A.U..

Nella specifica tabella di cui all'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali) sono esplicitate le stime di costo aggiuntivo costi aggiuntivi e mancati redditi rispetto alle norme di condizionalità ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci, fertilizzanti ed alla pratica agricola normale.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La superficie oggetto dell'intervento è stimata in circa 10 ettari all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 6.000,00 €.

IMPEGNI ESSENZIALI

- conservare a cielo aperto i fossati per almeno 5 anni;
- non eseguire interventi che possano alterare le caratteristiche floristiche del fossato (ad es.:

- estirpazione di specie vegetali autoctone);
- eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione riparia al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna acquatica nidificante;
 - all'interno dell'alveo prevedere delle fasce di rispetto alternate sulle sponde dove porre il divieto di asporto della vegetazione ripariale.
 - mantenere una fascia di rispetto di metri 2, da misurarsi sul piano di campagna, qualora il fossato costituisca il confine con una p.f. coltivata da terzi o due fasce di identiche dimensioni nel caso in cui il fossato sia incluso nel fondo dell'interessato. In tali fasce è vietato l'impiego di fitofarmaci ed è interdetto qualsiasi tipo di coltivazione fatta eccezione le colture a perdere per l'alimentazione della fauna e si dovrà praticare lo sfalcio controllato, manuale o meccanico, con divieto nel periodo che va dalla metà di aprile alla metà di luglio (impegno remunerato).

AZIONE C2. SOPRAVVIVENZA DEL RE DI QUAGLIE

MOTIVAZIONE

Contributo alla salvaguardia ed alla conservazione di specie animali minacciate di estinzione.

OBIETTIVI SPECIFICI

Si propone un'azione specifica relativa alla sopravvivenza del Re di quaglie (*Crex crex*) nell'ambito provinciale. Si tratta di una specie di interesse comunitario tra le più minacciate, diventata un simbolo della perdita di biodiversità delle zone agricole. La specie è migratrice ed è presente nel territorio trentino durante il periodo di chiusura dell'attività venatoria.

AREA DI INTERVENTO E DURATA

Le aree di intervento provinciale dove è stata verificata la presenza del re di quaglie (cartografia fornita dal Museo Tridentino di Scienze Naturali).

L'azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI.

L'indennità è concessa ai conduttori delle aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie superiore a 2500 mq, anche non accorpate, ricadenti all'interno delle aree di intervento.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto viene stabilito nella misura di 450 Euro/ha, tenuto conto della diminuzione di reddito e degli aggravii organizzativi conseguenti alla sottoscrizione degli impegni volontari rispetto alle norme di condizionalità, ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti e alla pratica agricola comune.

I calcoli sono riportati nelle specifiche tabelle riportate nell'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali).

L'aiuto non è cumulabile con i sostegni previsti dall'azione B1.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La superficie oggetto dell'intervento è stimata in circa 30 ettari all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 13.000,00 €.

IMPEGNI ESSENZIALI

- Creazione di porzioni di superficie complessiva superiore a 2500 mq intercalate fra i prati da destinare allo sfalcio tardivo corrispondenti alle aree particolarmente vocate per la specie (impegno remunerato); in tali aree è vietato sfalciare nei seguenti periodi:
 - dal 5 maggio al 15 luglio nelle aree ubicate fino ai 1000 m. s.l.m.;
 - fino al 25 luglio nelle aree ubicate sopra gli 1000 m. s.l.m.;
- le operazioni di taglio devono essere condotte a bassa velocità ed a partire dal centro dell'appezzamento, in senso centrifugo o secondo percorsi paralleli, comunque sempre dalle porzioni centrali verso la periferia, in modo tale da consentire la fuga verso le porzioni esterne e le isole di rifugio;
- divieto di impiego di sostanze chimiche per la difesa fitosanitaria e la fertilizzazione;
- divieto di cambio di coltura.

IMPEGNI ACCESSORI

Mantenimento fino all'ultimo taglio, di almeno una fascia non sfalciata di 2-3 metri di larghezza e 10-15 metri di lunghezza posta verso i margini del fondo (penalizzazione 15%)

INTERVENTO E

ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

AZIONI

- E1.** Cavallo Norico
- E2.** Cavallo da tiro pesante rapido
- E3.** Bovini di razza Rendena
- E4.** Bovini di razza Grigio alpina
- E5.** Capra bionda dell'Adamello
- E6.** Capre di razza Pezzata Mochena
- E7.** Pecore di razza Fiemnese Tingola.

MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

L'obiettivo primario è costituito dalla necessità di procedere alla salvaguardia del patrimonio genetico e del germoplasma animale autoctono e alla valorizzazione dei sistemi agro - zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

Gli allevatori che intendono adottare questa misura possono svolgere infatti importanti funzioni di utilità pubblica, rimanendo a presidio delle aree marginali e assicurando nel contempo la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per una futura attività di miglioramento genetico.

Si ritiene inoltre di incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a limitata diffusione in virtù delle caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo.

Per evitare che gli allevatori sostituiscano soggetti di tali razze locali con soggetti di altre razze più remunerative, la concessione degli aiuti previsti da questo programma dovrà compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per capo.

Le azioni proposte rappresentano la continuazione delle azioni previste nel precedente periodo di programmazione.

In particolare le azioni relative al cavallo Norico e alla capra Bionda dell'Adamello erano state approvate fin da subito nell'anno 2000, quella della razza bovina Rendena e del cavallo T.P.R. sono state inserite con modifica autorizzata dalla Commissione nel 2001, mentre quella della razza bovina Grigio Alpina, della pecora Tingola Fiemnese e della Capra Mochena sono state inserite con una richiesta di modifica al PSR formulata nell'anno 2005.

Le 7 razze animali locali inserite nella sottomisura sono ritenute a rischio di estinzione dalla F.A.O. (Food and Agriculture Organization) o da altri organismi specializzati. Il numero di femmine riproduttrici interessate (a livello comunitario) è certificato dagli stessi organismi specializzati o da organizzazioni/associazioni di allevatori riconosciuti i quali mantengono aggiornato il libro genealogico o il registro anagrafico di ciascuna razza (di norma Associazioni Nazionali di razza, o loro delegati, riconosciuti dallo Stato Membro).

AREA DI INTERVENTO E DURATA

Tutto il territorio provinciale.

L'intervento si applica nel periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

AZIONE E1. CAVALLO NORICO

OBIETTIVI SPECIFICI

Il cavallo Norico è un cavallo da lavoro (tiro pesante) la cui origine viene fatta risalire ai Romani i quali ne svilupparono l'allevamento nella loro antica provincia del Noricum. Nel Rinascimento la razza sarebbe stata migliorata con apporti di sangue Napoletano ed Andaluso.

Si tratta di una razza di montagna che si dimostra più abile di altri cavalli su terreni scoscesi. Alto al garrese circa 160 cm, il Norico presenta una struttura meso-brachimorfa, un peso di 700-800 Kg e un mantello di colore generalmente baio, castano, spesso con coda e criniera biondissime (si possono comunque vedere anche esemplari con mantello macchiettato, grigio spento e pomellato).

Attualmente il Norico è diffuso in alcune regioni alpine dell'Italia, dell'Austria e della Germania; in provincia di Trento la consistenza è di circa 60 capi.

Numero di femmine riproduttrici nell'insieme degli Stati Membri: 3771 (fonte: FAO – dati Austria, Germania, Italia). La Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell'Alto Adige dichiara che risultano iscritti i seguenti esemplari femmine da riproduzione: Italia: n. 320, Europa: n. 3.000 ca.

L'obiettivo specifico fondamentale è quello di mantenere e possibilmente incrementare il numero di capi allevati presso alcune aziende caratterizzate da un tipo di agricoltura tradizionale ed estensiva, all'interno delle quali il Norico si colloca egregiamente.

Per la determinazione dell'entità del premio a capo equino si sono confrontate la produzione lorda vendibile del puledro ed i costi di mantenimento della fattrice in un allevamento di cavallo Norico. (vedi specifica tabella nell'allegato 1 - Capitolo Agroambiente).

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza Norico iscritti al Registro anagrafico regionale e che si impegnino, salvo casi di forza maggiore, a sviluppare gli allevamenti equini riproducendo la razza in purezza.

Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore ad 1 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per UBA al pascolo.

INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aiuto è fissato nella misura di 200€/UBA

Per la determinazione dell'entità del premio a capo equino si sono confrontate la produzione lorda vendibile del puledro ed i costi di mantenimento della fattrice in un allevamento di cavallo Norico. (vedi specifica tabella nell'allegato 1 - Capitolo Agroambiente)

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base dell'andamento delle richieste pervenute nel periodo di programmazione 2000-2006, il numero di capi soggetti a premio è stimata in 70 unità all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 14.000,00 Euro /anno.

NATURA DEGLI IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In particolare essi consistono in:

IMPEGNI ESSENZIALI

- allevare capi della razza Norico iscritti al Registro anagrafico regionale per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza sviluppando l'allevamento.

AZIONE E2. CAVALLO DA TIRO PESANTE RAPIDO (T.P.R.)

OBIETTIVI SPECIFICI

Il cavallo da Tiro Pesante Rapido (T.P.R.) è un cavallo da lavoro caratterizzato da mantello sauro o baio, di antica origine italiana.

La razza, sviluppatasi anche nelle zone di montagna, si è dimostrata nel tempo di preziosa utilità per i difficili lavori agricoli e forestali.

Alto al garrese circa 160 cm, il T.P.R. presenta un peso medio di circa 600 – 700 Kg, di ben conformata struttura ossea e muscolare.

Attualmente è diffuso in varie regioni dell'Italia; in provincia di Trento la consistenza è di circa 10 capi, fra fattrici e puledri.

L'obiettivo specifico fondamentale è quello di incrementare il numero di capi allevati presso alcune aziende caratterizzate da un tipo di agricoltura tradizionale ed estensiva, all'interno delle quali il T.P.R. si colloca egregiamente.

Numero di femmine riproduttrici nell'insieme degli Stati Membri: 3175 (fonte: Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo agricolo italiano da TPR).

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza T.P.R. iscritti al Libro Genealogico e che si impegnino, salvo casi di forza maggiore, a sviluppare gli allevamenti equini riproducendo la razza in purezza.

Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore ad 1 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per UBA al pascolo.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è fissato nella misura di 200€/UBA.

Per la determinazione dell'entità del premio a capo equino si sono confrontate la produzione lorda vendibile del puledro ed i costi di mantenimento della fattrice in un allevamento di cavallo TPR. (vedi specifica tabella nell'allegato 1 - Capitolo Agroambiente)

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base dell'andamento delle richieste pervenute nel periodo di programmazione 2000-2006, il numero di capi soggetti a premio è stimata in circa 10 unità all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 2.000,00 Euro /anno.

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti. In particolare essi consistono in:

IMPEGNI ESSENZIALI

- allevamento capi della razza T.P.R. al Libro genealogico per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza sviluppando l'allevamento.

AZIONE E3. BOVINI DI RAZZA RENDENA

OBIETTIVI SPECIFICI

La razza Rendena è originaria della valle omonima nel Trentino occidentale; attualmente viene allevata, oltre che nella zona di origine, anche in Veneto.

La consistenza al 31.12.2005 dei bovini iscritti al Libro genealogico in provincia di Trento è di 1.660 capi di cui 1.130 vacche da latte in 98 allevamenti.

E' una razza a duplice attitudine: carne e latte con prevalenza di questa seconda produzione. Si tratta di animali rustici, buoni pascolatori e infatti tutti gli allevamenti utilizzano l'alpeggio e viene monticato quasi l'80% delle vacche da latte e tutto il bestiame giovane.

Le medie produttive delle bovine sottoposte a controlli funzionali sono inferiori a quelle delle altre razze da latte allevate in provincia (Bruna e Frisona), sia per quanto riguarda la quantità di latte sia per le percentuali di grasso e proteine. La quasi totalità del latte delle vacche Rendena viene destinato alla caseificazione ed è utilizzato per la produzione di formaggi tipici di montagna (Spessa). Considerando una produzione di razza inferiore di 1.200 kg per lattazione alla media provinciale (4.600 kg contro 5.600) e considerando le minori spese per l'alimentazione in quanto per queste bovine è largamente diffusa la pratica dell'alpeggio si può stimare in € 280,00 UBA/anno il minor reddito per l'allevatore.

La razza ha una buona attitudine alla produzione di carne e i soggetti maschi vengono generalmente allevati nell'azienda di nascita fino ad un peso di 450-500 kg (vitellone medio-leggero). Si caratterizza da una propria storia evolutiva e selettiva e che viene definito razza Grigio alpina italiana.

Numero di femmine riproduttrici nell'insieme degli Stati Membri 3.980 (fonte: Associazione nazionale allevatori bovini di razza Rendena).

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano bovini di razza Rendena iscritti al Libro genealogico e sottoposti ai controlli funzionali che si impegnano, salvo casi di forza maggiore, a:

- mantenere in allevamento individui della razza considerata per un periodo di cinque anni
- riprodurre detti capi in purezza

L'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Rendena ha sede a Trento e provvederà annualmente a fornire l'elenco dei capi iscritti per i controlli ai fini dell'erogazione del premio.

Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore ad 1 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per UBA al pascolo.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è fissato nella misura di 200€/UBA.

Per la determinazione dell'entità del premio si è stimato il differenziale di reddito rispetto ad altre razze allevate in Trentino (vedi specifica tabella nell'allegato 1 (Capitolo Agroambiente))

STIMA DELLE SPESE ANNUALI

Sulla base dell'andamento delle richieste pervenute nel periodo di programmazione 2000-2006, il numero di capi soggetti a premio è stimata in circa 1.500 UBA all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 300.000,00 Euro /anno.

NATURA DEGLI IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando cioè quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In particolare essi consistono in:

IMPEGNI ESSENZIALI

- allevare capi della razza considerata iscritta al Libro genealogico per un periodo almeno cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza sviluppando l'allevamento.

AZIONE E4. BOVINI DI RAZZA GRIGIO ALPINA

OBIETTIVI SPECIFICI

La razza Grigio Alpina è allevata da secoli nelle regioni dell'arco alpino centrale.

E' una razza a duplice attitudine: carne e latte con prevalenza di questa seconda produzione. Si tratta di animali rustici, frugali e ottimi pascolatori sia in virtù degli unghioni particolarmente duri di cui sono dotati sia per l'innato istinto alla ricerca del foraggio e all'efficiente utilizzo di foraggi anche grossolani.

Le medie produttive delle bovine sottoposte a controlli funzionali sono inferiori a quelle delle principali razze da latte allevate in provincia (Bruna e Frisona). La produzione media annua di latte si attesta attorno ai 4900 Kg. Considerando una produzione di razza inferiore di almeno 700 kg per lattazione rispetto alla media provinciale delle razze più diffuse (Kg 5.600) e considerando le minori spese per l'alimentazione in quanto per queste bovine è largamente diffusa la pratica dell'alpeggio, nonché la buona collocazione sul mercato della carne dei vitelloni allevati nell'azienda di nascita, si può stimare in circa 187 € /UBA/anno il minor reddito per l'allevatore. Obiettivo della misura è di mantenere l'allevamento di tale razza evitando che la minore remunerabilità dell'allevamento possa portare ad una sua riduzione.

L'associazione nazionale allevatori bovini di razza Grigio alpina ha dichiarato che al 31 dicembre 2006 il numero di animali iscritti al Libro genealogico nazionale era pari a 6.887 femmine riproduttrici e che alla stessa data risultavano iscritti al suddetto Libro Genealogico Nazionale 426 femmine riproduttrici situate nella provincia di Trento. Il numero di femmine riproduttrici iscritte è quindi inferiore al limite indicato nell'allegato I del Reg Ce 817/2004 (7500 femmine riproduttrici per i bovini). Tale numero rappresenta il numero totale di femmine riproduttrici presenti a livello Europeo, in quanto i soggetti iscritti al Libro genealogico nazionale della razza grigio alpina rappresentano un genotipo a se stante che si caratterizza da una propria storia evolutiva e selettiva e che viene definito razza Grigio alpina italiana.

Numero di femmine riproduttrici nell'insieme degli Stati Membri: 6.887 (fonte: Associazione nazionale allevatori bovini di razza Grigio alpina)

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano bovini di razza Grigio Alpina iscritti al Libro genealogico e sottoposti ai controlli funzionali che si impegnino, salvo casi di forza maggiore, a:

- mantenere in allevamento individui della razza considerata per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza.

L'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Grigio Alpina ha sede a Bolzano e provvederà annualmente, tramite la Federazione allevatori della Provincia di Trento, a fornire l'elenco dei capi iscritti per i controlli ai fini dell'erogazione del premio.

Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore ad 1 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per UBA al pascolo.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è fissato nella misura di 180 €/UBA.

Per la determinazione dell'entità del premio si è stimato il differenziale di reddito rispetto ad altre razze allevate in Trentino (vedi specifica tabella nell'allegato 1 - Capitolo Agroambiente)

STIMA DELLE SPESE ANNUALI

Sulla base dell'andamento delle richieste pervenute nell'anno 2006 e del numero di capi presenti in Provincia di Trento e attualmente iscritti al Libro Genealogico, il numero di capi soggetti a premio è stimata in circa 425 UBA all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 76.500,00 Euro /anno.

NATURA DEGLI IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando cioè quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In particolare essi consistono in:

IMPEGNI ESSENZIALI

- allevamento capi della razza considerata per un periodo di cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza sviluppando l'allevamento.

AZIONE E5. CAPRA BIONDA DELL'ADAMELLO

OBIETTIVI SPECIFICI

La razza è originaria delle regioni poste ai piedi del massiccio dell'Adamello e, pur essendo diffusa soprattutto nella montagna bresciana, è presente anche in alcune vallate del Trentino occidentale (Valle di Ledro, Val del Chiese, Val Rendena, Valli Giudicarie, Valle del Sarca).

La consistenza attuale in provincia di Trento è di circa 50 capi. L'allevamento è localizzato nelle zone montane più impervie e povere della provincia.

Gli individui appartenenti alla razza Capra Bionda dell'Adamello presentano taglia medio grande con mantello di colore uniforme con tonalità variabili dal marrone chiaro al biondo.

L'attitudine alla produzione di latte è discreta, così come la produzione di capretti (40-50 giorni) che integrano il reddito di alcune piccole aziende montane.

L'obiettivo specifico fondamentale è quello di favorire il recupero della razza e di salvaguardare il mantenimento di gruppi di animali in purezza. Si ritiene inoltre che tali allevamenti possano contribuire anche ad una migliore valorizzazione di alcune aziende situate in aree marginali e, conseguentemente, al loro mantenimento sul territorio.

L'allevamento di questa razza trova infatti una particolare collocazione presso alcune aziende di tipo estensivo che utilizzano in prevalenza superfici a pascolo e che si caratterizzano per i bassi carichi di bestiame in termini di UBA/ha.

Numero di femmine riproduttrici nell'insieme degli Stati Membri: 2.931 (fonte: Associazione nazionale della Pastorizia).

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza Bionda dell'Adamello iscritti al Registro anagrafico provinciale e che si impegnino, salvo casi di forza maggiore, a sviluppare gli allevamenti caprini orientando la razza in allevamento verso la bionda dell'Adamello e riproducendola in purezza per incrementare il mantenimento sul territorio di tale razza autoctona.

Il livello del premio, pur essendo superiore al massimale previsto nell'allegato al Regolamento CE 1698/2005 è giustificato in relazione alle ridotte dimensioni degli allevamenti presenti e alla necessità di proporre una forte azione incentivante finalizzata al proseguimento dell'azione intrapresa nella programmazione 2000 – 2006.

Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore a 0,5 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per UBA al pascolo.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è fissato nella misura di 370 €/UBA

Per la determinazione dell'entità del premio si è stimato il differenziale di reddito rispetto ad altre razze allevate in Trentino (vedi specifica tabella nell'allegato 1 - Capitolo Agroambiente)

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base dell'andamento delle richieste pervenute nel periodo di programmazione 2000-2006, il numero di capi soggetti a premio è stimata in 10 UBA all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 3.700,00 Euro /anno.

NATURA DEGLI IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In particolare essi consistono in:

IMPEGNI ESSENZIALI

- allevare capi della razza Capra Bionda dell'Adamello iscritti al Registro anagrafico per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza sviluppando l'allevamento.

AZIONE E6. CAPRE DI RAZZA PEZZATA MOCHENA

OBIETTIVI SPECIFICI

La popolazione caprina Pezzata Mochena/Pletzet goes van der Bernstol appartiene tipicamente al ceppo alpino. Ampiamente documentata negli anni 50-60, la capra Pezzata Mochena è ancora presente nella Valle del Fersina (conosciuta anche come Valle del Mocheni) e nelle zone limitrofe del Pinetano e del Perginese (Alta Valsugana). In queste aree, tale razza rappresenta un'interessante opportunità di coniugare l'esigenza di disporre di un tipo di animale robusto, adatto alle condizioni di un allevamento estensivo, con valori di tipo testimoniale e di identificazione territoriale. La consistenza attuale è di circa 80 capi, il sistema di allevamento è di tipo estensivo con stabulazione invernale e primaverile con utilizzo di pascoli di varia altitudine. L'attitudine produttiva è duplice: carne e latte.

I soggetti di Pezzata Mochena mettono in evidenza una costituzione robusta che si avvicina a quelle delle razze di maggiore taglia dell'Arco Alpino: Verzasche e Frisa Valtellinese. A fronte di un notevole sviluppo dei diametri trasversali, la Pezzata Mochena non presenta tuttavia elevate misure di altezza al garrese e, soprattutto, di lunghezza. Queste caratteristiche di conformazione indicano un'originalità morfologica abbastanza spiccata della popolazione in esame rispetto alle altre già descritte in letteratura.

Numero di femmine riproduttrici nell'insieme degli Stati Membri: 100 (fonte: Associazione nazionale della Pastorizia).

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza Pezzato Mochena iscritti al Registro anagrafico provinciale e che si impegnano, salvo casi di forza maggiore, a sviluppare gli allevamenti caprini orientando la razza in allevamento verso la Pezzata Mochena e riproducendola in purezza per incrementare il mantenimento sul territorio di tale razza autoctona.

Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore a 0,5 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,5 ettari per UBA al pascolo.

Il livello del premio, pur essendo superiore al massimale previsto nell'allegato al Regolamento CE 1698/2005 è giustificato in relazione alle ridotte dimensioni degli allevamenti presenti e alla necessità di proporre una forte azione incentivante finalizzata al proseguimento dell'azione intrapresa nella programmazione 2000 – 2006.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è fissato nella misura di 370 €UBA.

Per la determinazione dell'entità del premio si è stimato il differenziale di reddito rispetto ad altre razze allevate in Trentino (vedi specifica tabella nell'allegato 1 - Capitolo Agroambiente).

STIMA DELLE SPESE ANNUALI

L'attuale consistenza numerica risulta di circa 70 capi pari a 10 UBA, in base al rapporto capo adulto/UBA di 0,15. Le spese annuali corrispondenti sono pertanto previste in 3.700,00 Euro.

NATURA DEGLI IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando cioè quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In particolare essi consistono in:

IMPEGNI ESSENZIALI

- mantenere in allevamento individui della razza considerata iscritti al Registro anagrafico per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza.

AZIONE E7. PECORE DI RAZZA FIEMMESE "TINGOLA" (VILLNOESSER SCHAF)

OBIETTIVI SPECIFICI

Le informazioni sulle origini più antiche della razza sono scarse. Testimonianze dirette riferiscono di pecore allevate sin dai primi anni del '900 in Val di Fiemme e Val di Fassa con caratteristiche simili alla Kärntner Brillenschaf, a sua volta simile alla Villnösser Schaf, altrimenti detta "pecora di Lamon". Recentemente l'Associazione Nazionale Pastorizia (ASSONAPA) ha ricondotto la Fiemnese "Tingola" alla Villnösser Schaf.

Dal punto di vista delle caratteristiche di razza, la pecora fiemmesa (Villnösser Schaf) è un animale di taglia media. La testa è acorne sia nei maschi che nelle femmine, è macchiata di nero e le orecchie sono lunghe e pendenti. Il mantello è bianco con macchie scure più o meno diffuse nella testa e negli arti. Il vello è di qualità piuttosto grossolana e ricopre tutto il corpo e la parte superiore degli arti.

La "Tingola" (Villnösser Schaf) è adatta a lunghi periodi di alpeggio, in quanto il fitto vello ne consente l'adattamento alle basse temperature. Il maschio produce in media 5 Kg/anno di lana sudicia in due tose, la femmina ne produce 4 Kg. Da molto tempo la lana non rappresenta più una vera produzione e

l'allevamento è principalmente indirizzato verso la produzione di carne, in particolare quella d'agnello. La produzione di latte è destinata solamente all'alimentazione della prole.

Il sistema di allevamento prevede piccoli greggi (circa 1 maschio per 15 pecore);

Attualmente si stima una presenza di circa 70 pecore "Fiemmesi – Tingole" (Villnösser Schaf) nel territorio provinciale.

Numero di femmine riproduttrici nell'insieme degli Stati Membri: 3302 così suddivisi:

Italia: n. 1.725 (al 31.12.05)

Germania: n. 764 (al 31.12.06)

Austria: n. 2.538 (al 31.08.06).

Dati forniti dal registro della Federazione zootecnica Alto Adige "Verband der Südtiroler Kleintierzüchter" per quanto riguarda la "Villnösser Schaf" (Pecora tipo Lamon).

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza Fiemmese "Tingola" iscritti al Registro anagrafico provinciale e che si impegnano, salvo casi di forza maggiore, a sviluppare gli allevamenti ovis orientando la razza in allevamento verso la Fiemmese "Tingola" e riproducendola in purezza per incrementare il mantenimento sul territorio di tale razza autoctona.

Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore a 0,5 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,5 ettari per UBA al pascolo.

Il livello del premio, pur essendo superiore al massimale previsto nell'allegato al Regolamento CE 1698/2005 è giustificato in relazione alle ridotte dimensioni degli allevamenti presenti e alla necessità di proporre una forte azione incentivante finalizzata al proseguimento dell'azione intrapresa nella programmazione 2000 – 2006.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è fissato nella misura di 370 €/UBA.

Per la determinazione dell'entità del premio si è stimato il differenziale di reddito rispetto ad altre razze allevate in Trentino (vedi specifica tabella nell'allegato 1 - Capitolo Agroambiente)

STIMA DELLE SPESE ANNUALI

L'attuale consistenza numerica risulta di circa 80 capi pari a 12 UBA, in base al rapporto capo adulto/UBA di 0,15. Le spese annuali corrispondenti sono pertanto previste in circa 4.400 €.

NATURA DEGLI IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando cioè quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In particolare essi consistono in:

IMPEGNI ESSENZIALI

- allevare capi della razza considerata iscritti al Registro anagrafico per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre detti capi in purezza sviluppando l'allevamento.

INTERVENTO F

COLTURA E MOLTIPLICAZIONE DEI VEGETALI ADATTI ALLE CONDIZIONI LOCALI E MINACCIATI DI EROSIONE GENETICA

MOTIVAZIONE

Anche per le specie vegetali "autoctone", l'obiettivo primario è costituito dalla necessità di procedere alla salvaguardia di un patrimonio genetico ricco ed eterogeneo, spesso frutto di un lento adattamento alle difformi caratteristiche pedoclimatiche degli areali di coltivazione.

Sicuramente un tale importante compito può essere espletato in qualche modo dalla conservazione "ex situ" del materiale vegetale. Tuttavia, qualora siano messe in atto le misure necessarie ad evitare "inquinamenti genetici", si ritiene che risultati migliori possano essere ottenuti dal mantenimento o dalla reintroduzione di queste specie mediante coltivazioni "in situ". Solamente tramite queste ultime, infatti, è possibile ottenere una piena valorizzazione delle colture favorendo, nel contempo, il mantenimento di particolari pratiche colturali e la riscoperta di prodotti legati alla tradizione.

AZIONE F1: PREMIO PER LA COLTIVAZIONE DI GRANOTURCO LOCALE DA GRANELLA

MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

La misura ha lo scopo di permettere, attraverso la perpetuazione della pratica del reimpiego del seme, la conservazione e la sopravvivenza di germoplasma possibile di futuri utilizzi nel campo del miglioramento genetico della specie.

L'importanza di coltivare il materiale vegetale sopravvissuto in particolari popolazioni o varietà al fine di conservare la diversità genetica e quindi la variabilità è nota. E' quindi utile e necessario individuare e segnalare le località dove siano sopravvissute particolari popolazioni o varietà o forme genetiche vegetali adattate alle condizioni climatico ambientali del luogo.

Per la provincia di Trento particolare interesse riveste la specie *Zea mays*, della quale in alcune zone vengono coltivati ecotipi affermatasi fin dallo scorso secolo e riconducibili alla forma *Zea mais indurata*, che è particolarmente adatta per la trasformazione in sfarinati per alimentazione umana.

Attualmente tali ecotipi sono coltivati in gran parte non per motivi reddituali, ma per l'affezione delle persone più anziane della comunità rurale alla coltivazione di quel particolare tipo, e non un altro, che fa parte ormai del loro stesso costume di vita. Il problema e il pericolo della sopravvivenza di tali ecotipi sta forse proprio in questo, o se vogliamo nella scarsa propensione delle giovani generazioni di imprenditori agricoli e non, a coltivare per motivi di puro affetto. La P.L.V. ottenibile dalla coltivazione di questi materiali non è comparabile con quella di altre colture e neppure la superiore qualità supplisce a renderla economicamente competitiva nei confronti delle colture similari.

Nel territorio provinciale sono coltivate attualmente due varietà locali di mais da polenta: "Nostrano di Storo" (già previsto nella Misura f) del PSR 2000-2006) e "Spin di Caldonazzo".

Le due varietà, assai diffuse fino agli anni '50, sono attualmente coltivate su una superficie complessiva di circa 200 ettari, del tutto irrilevante rispetto alla SAU provinciale (della quale rappresenta circa lo 0,1 %) ed in forte regressione negli ultimi 30-40 anni. In particolare la coltura dello "Spin di Caldonazzo", fino all'azione di recupero effettuata recentemente, risultava quasi del tutto abbandonata.

Al fine di salvaguardarne il patrimonio genetico, le due varietà sono state raccolte e catalogate dall'Istituto di Cerealicoltura di Bergamo, tra le cui finalità vi è la conservazione delle risorse genetiche dei mais locali al fine di un loro possibile utilizzo nel miglioramento genetico della specie.

Gli studi e le azioni di recupero di seguito sinteticamente descritte - effettuate oltre che dall'Istituto di Cerealicoltura di Bergamo, dall'Università degli Studi di Padova e dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige - confermano e attestano il pericolo di erosione genetica di queste due varietà locali dovuto sia al

progressivo abbandono della loro coltivazione sia al pericolo di inquinamento genetico derivante dalle coltivazioni concorrenti di mais ibridi.

“Nostrano di Storo”

Nel corso del 1997, su incarico del B.I.M. del Chiese nell'ambito del Progetto LEADER 2, l'Università di Padova ha intrapreso uno studio volto a caratterizzare la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo". Utilizzando due campi di confronto, uno a Legnaro (PD) e uno a Storo (TN), sono state effettuate le prime osservazioni sulla successione degli stadi fenologici, sulle attitudini produttive e su una serie di caratteristiche della pianta, della spiga e della granella in accordo con quanto previsto dalle norme per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà.

Lo studio aveva come obiettivo della messa in atto di un programma di selezione inteso fondamentalmente a depurare la popolazione dalla presenza di individui fuori tipo la cui insorgenza è ragionevolmente da imputare all'inquinamento genetico conseguente a quote più o meno elevate di esoincrocio con gli ibridi commerciali introdotti nella zona in seguito alla realizzazione di allevamenti a carattere intensivo.

Parallelamente, adeguati campioni di seme sono stati impiegati per iniziare una caratterizzazione molecolare delle popolazioni, valutare il grado di variabilità genetica e, una volta messa in evidenza anche per questa via la presenza di eventuali inquinamenti, individuare, tra i lotti di seme disponibili, quelli reputati come più idonei ad essere utilizzati come fonte di seme per il mantenimento della popolazione.

Dallo studio è emerso che la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo" possiede caratteristiche peculiari, in particolare per quanto riguarda la granella, che ne giustificano l'esclusivo impiego nell'alimentazione umana e in base alle quali può, a buona ragione, essere definita un prodotto tipico meritevole di essere accuratamente salvaguardata da ulteriore inquinamento genetico ed altrettanto accuratamente mantenuta attraverso un adeguato programma di produzione controllata della semente.

La coltivazione della popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo" rappresenta pertanto un interessante esempio di coltivazione "in situ" di una risorsa genetica di notevole pregio. Inoltre incentivando tale coltivazione si intende promuovere una produzione agricola compatibile con la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Tale coltura infatti, rispetto alla produzione di mais ceroso da foraggio, coltivazione concorrente ed alternativa, non si avvantaggia di forti dosi di concimazione.

“Spin di Caldonazzo”

La varietà di mais locale, dalla tipica rostratura della granella, denominata “Spin di Caldonazzo” è coltivata nelle zone agrarie particolarmente adatte nei comprensori dell'Alta e Bassa Valsugana e del Primiero. Dalla granella si ottiene la tipica farina da polenta della Valsugana. Al fine di conservare la varietà dall'erosione genetica è stata costituita nel 2004 l'Associazione per la tutela e la valorizzazione della farina della Valsugana”.

La coltivazione viene effettuata in piccoli appezzamenti a conduzione diretta ben distanti da altri mais, generalmente destinati a trinciato integrale, per evitare contaminazioni estranee per “vicinismo” dagli agricoltori appartenenti all'Associazione. Con l'aiuto di un esperto selezionatore di varietà di mais vengono scelte le spighe destinate alla semina dell'anno successivo. Oltre alla scelta del materiale sementiero per la conservazione in purezza di tale varietà nell'ambito del suo ecosistema (conservazione ON FARM secondo i regolamenti CE 2078/92 e CE 1257/99), la semente è destinata esclusivamente agli agricoltori dell'Associazione che provvedono alla coltivazione e alla produzione della granella. Dopo la raccolta le spighe vengono conferite all'essiccatoio, essiccate lentamente allo scopo di mantenere inalterata la tipica colorazione giallo-arancio della granella e di trasferire le qualità organolettiche alla farina. Presso il mulino convenzionato avviene la macinazione particolare per ottenere la farina di mais bramata denominata della Valsugana.

La varietà Spin di Caldonazzo è stata catalogata nel 2001 dall'Istituto di Cerealicoltura di Bergamo, con l'indicazione delle valutazioni morfologiche, nell'ambito della descrizione delle varietà italiane di mais.

Nel 2006 è stata inoltrata la domanda al Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali per l'iscrizione al registro Nazionale delle Varietà per l'effettuazione delle prove biennali agronomiche e di DHS.

I criteri di coltivazione ON FARM e di selezione della semente adottati, e che continueranno in futuro ad essere perseguiti dall'Associazione e la Valorizzazione della Farina della Valsugana, permetteranno di mantenere questa preziosa varietà locale di mais, che appartiene da diversi anni all'ecosistema e alla tipicità della Valsugana, salvaguardandola dall'estinzione.

Attualmente l'Associazione per la tutela e la valorizzazione della farina della Valsugana" è costituita da 42 soci con una superficie coltivata di circa 19 ettari.

AREA DI INTERVENTO E DURATA

In via prioritaria nelle zone amministrativamente riferite ai comprensori delle Giudicarie (Trentino sud-occidentale) e della Valsugana (Trentino sud-orientale).

L'azione si applica nel periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

OBIETTIVI SPECIFICI

L'obiettivo dell'azione proposta è quello di proporre una variazione di indirizzo produttivo, destinando le superfici tradizionalmente utilizzate per la produzione di mais ceroso a granoturco locale per granella. Da un evento di questo tipo, se applicato su larga scala, possono scaturire benefici di carattere ambientale riconducibili a due aspetti ben precisi:

- minore impiego di fertilizzanti chimici di sintesi;
- tutela della fertilità del terreno attraverso la conservazione della struttura e attraverso il mantenimento della sostanza organica.

E' già stato evidenziato che gli ecotipi e le varietà del passato non sono in grado di ottenere grossi incrementi produttivi da concimazioni spinte. E' evidente quindi che la coltivazione di tali ecotipi e varietà in alternativa a quella di ibridi da granella o da trinciato integrale ridurrebbe di fatto l'impiego di fertilizzanti.

La riduzione trova origine infatti nella combinazione di due diversi fattori. Il primo riguarda la fissazione di limiti alla concimazione chimica che attualmente viene praticata non secondo criteri di appropriata tecnica agronomica, ma secondo criteri rispondenti alla massima "melius abundare quam deficere"; questo perché la coltivazione del granoturco locale da granella viene per buona parte effettuata da operatori agricoli part-time a basso livello di professionalità. Il secondo riguarda la possibilità e l'augurio che attraverso l'applicazione della misura si inneschi nelle zone interessate quel già ricordato fenomeno di abbandono della attuale coltura più diffusa, il mais ceroso, che in fatto di concimazione è molto esigente, e la sostituzione di questo con il granoturco locale da granella.

Tale coltura, nei confronti della precedente, consente una riduzione degli apporti fertilizzanti pari a circa 130 kg di azoto, 60 kg di fosforo e 60 kg di potassio per ettaro.

Nelle aziende delle zone individuate l'attuale produzione di mais ceroso è destinata prevalentemente alla vendita e non al reimpiego. Si crea così un pericoloso punto di rottura nel ciclo produttivo aziendale che non vede il ritorno al terreno, attraverso il letame, della quota di sostanza organica annualmente demolita. Al contrario invece, la produzione di granella lascia sul terreno tutta la vegetazione che opportunamente interrata permette di tutelarne la fertilità.

La misura è applicabile su tutta la superficie provinciale, tuttavia si ritiene che i comuni del Chiese e della Valsugana, ubicati nelle porzioni territoriali rispettivamente a sud - ovest e a sud - est della provincia di Trento, siano le aree maggiormente interessate all'iniziativa in quanto le condizioni climatico ambientali locali sono particolarmente adatte alla coltivazione di questo cereale.

Si ritiene che tale obiettivo rientri nelle finalità indicate dal regolamento (CE) n. 1698/2005 promuovendo la coltura e la moltiplicazione di vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica ed ancor più poiché promuove una produzione agricola a ridotto impatto ambientale in quanto detta coltura non si avvantaggia di forti dosi di concimazione.

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori che coltivano, su superfici di almeno 0,35 ettari, le varietà di granoturco locale da granella - correntemente denominate "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo". Tali aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente di un impegno a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio nel rispetto delle norme tecniche sotto riportate.

TECNICA COLTURALE

Non è consentita la bruciatura dei residui colturali. Al contrario invece l'interramento di tutta la vegetazione, opportunamente triturata, permette di tutelare la fertilità chimica, biologica e strutturale dei terreni, in particolare di aziende condotte da imprenditori a part - time che non dispongono di sostanza organica di origine animale.

Difesa fitosanitaria:

Non sono previsti interventi per la difesa fitosanitaria. Peraltro, ove ne fosse strettamente necessario (es. lotta obbligatoria alla Diabrotica), su indicazione degli organi competenti sono consentiti con la stretta avvertenza di limitare il numero dei trattamenti e l'impiego di alcuni formulati: è obbligatorio escludere l'impiego di formulati classificati "Molto Tossici, Tossici o Nocivi" (ex prima e seconda classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "Irritanti" o "Non Classificati" (ex terza e quarta classe).

Controllo delle infestanti:

è consentito un solo trattamento di diserbo chimico. L'intervento in postemergenza è consentito in alternativa all'intervento in preemergenza e non a completamento dell'azione dello stesso.

L'elenco dei principi attivi ammessi è riportato nel protocollo d'intesa che viene annualmente aggiornato e sottoscritto dagli agricoltori.

Solo in caso di pericolosa infestazione di convolvolo e limitatamente all'area interessata è consentito l'uso di prodotti a base di Dicamba anche in aggiunta al primo trattamento di diserbo chimico. L'intervento verrà attuato sotto il controllo del Servizio di assistenza tecnica pubblico.

Allo stesso Servizio di assistenza tecnica è demandato l'utilizzo di altri prodotti, purché caratterizzati da ridotti effetti ambientali negativi.

In aggiunta o in alternativa all'intervento di diserbo postemergenza è sempre consentito l'intervento postemergenza mediante sarchiatura.

Fertilizzazione:

l'uso di fertilizzanti chimici è consentito nei limiti massimi di 70 Kg di azoto (N), 40 Kg/ha di fosfato (P₂O₅) e 40 Kg/ha di potassio (K₂O) per anno.

Rotazioni:

nel computo delle superfici per le quali non può essere chiesto l'aiuto possono essere inserite, le superfici in rotazione con la coltura del mais da granella,.

Considerato che le aziende dedite alla coltivazione del mais da granella non dispongono di norma di sostanza organica di origine animale, gli apporti di azoto da sostanza organica sono limitati all'interramento delle parti aeree della coltura (40-50 kg/ha di azoto).

Le limitazioni nella concimazione determinano il contenimento delle produzioni di granella a 35-40 q/ha/anno.

Rese granella

COLTURA	RESA MEDIA RIDOTTA	AZOTO UTILIZZATO	AZOTO OTTIMALE	AZOTO RIDOTTO
Mais granella (ecotipi locali)	3,5 - 4 ton/ha	120 kg/ha	180 kg/ha	70 kg/ha

Fonte: Provincia di Trento - Assessorato agricoltura.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'entità dell'aiuto deve riuscire almeno a compensare l'attuale convenienza economica della coltivazione di ibridi commerciali di mais per la produzione di trinciato integrale ad uso zootecnico. Solo a queste condizioni si potrebbe favorire la riconversione dei terreni attualmente riservati a tali colture con coltivazioni di ecotipi locali di granoturco da granella.

La perdita di reddito derivante all'agricoltore dalla coltivazione di ecotipi locali da granella rispetto alla coltivazione di mais da silo, coltura alternativa nelle zone considerate, è esplicitata nella specifica tabella di cui all'allegato 1 – (Capitolo Agroambiente)

L'aiuto sarà pertanto stabilito in 260 € per ettaro di superficie coltivata.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI

Sulla base dell'andamento delle richieste pervenute nel periodo di programmazione 2000-2006 e delle nuove superfici relative alla varietà "Spin di Caldonazzo", la superficie oggetto dell'intervento è stimata in 200 ettari all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 52.000 Euro /anno.

IMPEGNI ESSENZIALI

- Cotivare almeno una delle due varietà locali di mais (impegno remunerato);
- imiego di semente ottenuta a partire da materiale selezionato e reputato idoneo ad essere utilizzato per il mantenimento della popolazione;
- proseguire la coltivazione per almeno 5 anni su una superficie di almeno 3.500 mq.
- rispetto dei criteri previsti per la concimazione;
- rispetto delle norme tecniche riguardanti le operazioni di diserbo;
- interrimento dei residui colturali.

IMPEGNI ACCESSORI

Tenuta del registro per le operazioni colturali (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%).

INTERVENTO G

MISURE AGROAMBIENTALI NELLE AREE NATURA 2000

AZIONI

G.1. ESTENSIVAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

SUB-AZIONE G.1.1. CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI/PASCOLI PER LA BIODIVERSITA'

SUB-AZIONE G.1.2. EFFETTUAZIONE DI COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

SUB-AZIONE G.1.3. CREAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE ALL'INTERNO DELLA MATRICE AGRICOLA

MOTIVAZIONE

Le tecniche di agricoltura intensiva e lo sfruttamento del territorio hanno spesso comportato la scomparsa di aree di particolare pregio naturalistico legate agli habitat aperti ed in particolar modo agli ambienti acquatici (aree umide diffuse lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola in corrispondenza di ristagni o venute d'acqua). Allo stesso modo hanno comportato la riduzione delle aree di alimentazione dell'avifauna migratoria. Si rende perciò necessario salvaguardare e/o migliorare quanto rimasto e, dove possibile, ricreare quanto scomparso.

OBIETTIVI

Conservazione e miglioramento della biodiversità dell'agro-ecosistema tramite una gestione estensiva dei terreni agricoli.

SUB-AZIONE G1.1.: favorire pratiche estensive in modo da ridurre i fenomeni di trasporto delle sostanze eutrofizzanti nelle acque di scolo e ottenere un corretto equilibrio tra le diverse componenti del terreno attraverso l'introduzione di rotazioni di lunga durata.

SUB-AZIONE G1.2.: assicurare una risorsa trofica alle popolazioni di avifauna migratoria nelle zone di sosta lungo le principali vie di migrazione.

SUB-AZIONE G1.3.: aumentare la biodiversità, migliorare ambienti di particolare valore naturalistico, valorizzare le emergenze naturali, per aumentare l'interesse nei confronti del territorio naturale e la qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali.

AREA DI INTERVENTO E DURATA

Aree Natura 2000 e aree limitrofe alle riserve naturali provinciali istituite con delibera della Giunta Provinciale. Le aree limitrofe possono assumere dimensioni significative (superando in qualche caso la superficie delle stesse aree tutelate) soprattutto in corrispondenza degli "agroecosistemi" di fondovalle, in quanto rappresentano spesso i sistemi territoriali maggiormente intaccati dagli interventi antropici in campo agricolo, tendenti alla semplificazione strutturale e funzionale delle componenti e degli equilibri naturali, e quindi maggiormente bisognosi di interventi di riqualificazione. L'area limitrofa deve avere un collegamento funzionale ecologico con il biotopo e garantire, quindi la continuità degli habitat e delle specie. Per l'esatta individuazione delle aree limitrofe si farà riferimento all'apposita cartografia.

L'intervento si applica nel periodo di programmazione 2007-2013. La durata degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di cinque anni.

BENEFICIARI

Conduttori di fondi agricoli.

SUB AZIONE G1.1. CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI/PASCOLI PER LA BIODIVERSITÀ

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi all'interno dei quali venga attuata la riconversione da seminativo a prato permanente, su una superficie minima di 500 m² accorpata e di 1000 m² non accorpata.

Il prato deve ricadere all'interno della seguenti tipologie di prati:

- prati magri e prati a conduzione estensiva corrispondenti ai brometi (6210 cod. Habitat Natura 2000 - Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo), agli arrenatereti (6510 cod. Habitat Natura 2000 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e ai triseteti (6520 cod. Habitat Natura 2000 - Praterie montane da fieno) a conduzione estensiva;
- prati pingui corrispondenti ai triseteti (6520 cod. Habitat Natura 2000 - Praterie montane da fieno) e arrenatereti a conduzione intensiva (6510 cod. Habitat Natura 2000 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine);
- prati umidi corrispondenti alcuni habitat di interesse comunitario particolarmente rappresentativi e di elevato pregio, quali le torbiere basse alcaline (7230 cod. Habitat Natura 2000), le torbiere di transizione (7140 cod. Habitat Natura 2000), le paludi calcaree (7210 cod. Habitat Natura 2000) ed i molinieti (6410 cod. Habitat Natura 2000).

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il premio intende compensare le spese sostenute per la conversione colturale e il mancato reddito tra seminativo e prato. L'analisi dei costi e dei minori redditi è riportata nella specifica tabella di cui all'allegato 1 – (Capitolo Pagamenti Agroambientali).

L'importo dell'aiuto viene stabilito nella misura di 450 Euro/ha.

Il premio previsto da questa azione non è cumulabile con quello previsto dall'azione B.1.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La superficie oggetto dell'intervento è stimata in circa 20 ettari all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 9.000,00 Euro /anno.

IMPEGNI ESSENZIALI

- la riconversione a prato deve essere attuata fin dal primo anno e mantenuta per tutto il quinquennio di impegno;
- in luogo del seminativo deve venire seminato un miscuglio di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee in dose superiore di almeno 15-20% del quantitativo richiesto per una normale semina;
- per la semina deve essere impiegato esclusivamente fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al consorzio floristico spontaneo;
- la superficie deve essere sfalciata almeno una volta all'anno;
- è vietato l'impiego di fitofarmaci e di concimi chimici e organici, ad esclusione del letame maturo.

Al termine del periodo d'impegno potrà essere ripristinata la qualità di coltura precedente all'assunzione dell'impegno.

SUB-AZIONE G1.2. EFFETTUAZIONE DI COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi agricoli all'interno dei quali vengano effettuate coltivazioni a perdere mediante la semina di una consociazione di colture da mantenere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo.

Tali coltivazioni possono essere effettuate anche qualora la delibera istitutiva della riserva naturale provinciale vieti esplicitamente il dissodamento di superfici prative per fini agricoli. Al termine del periodo d'impegno, qualora non dovesse proseguire la coltura a perdere, dovrà essere ripristinata la coltura precedente nel caso di particelle a prato.

Le coltivazioni destinate alla fauna selvatica dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- superficie accorpata minima: 300 m².
- superficie massima: 3000 m²;
- numero minimo di specie da impiegare nella coltura: 2, scelte tra mais da granella, miglio, segale, orzo, grano saraceno, farro o specie crucifere.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il premio viene calcolato in funzione della superficie effettivamente occupata dalla coltura a perdere, sommando il mancato reddito e le spese sostenute per la coltivazione. L'analisi dei costi e dei minori redditi è riportata nella specifica tabella di cui all'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali).

Si ritiene di definire l'entità dell'aiuto nella misura di 0,60 Euro/mq ed entro il massimale di 450 €/ha di S.A.U..Il premio non è cumulabile con quello di cui alla SUB-AZIONE G1.1. (conversione seminativi in prato-pascoli).

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La superficie oggetto dell'intervento è stimata in circa 20 ettari all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 9.000,00 €.

IMPEGNI ESSENZIALI

- la semina, autunnale o primaverile, dovrà avvenire in epoca tale da consentire la maturazione delle colture e impiegando una dose di semente superiore ad almeno il 15-20% del quantitativo richiesto per una normale semina che dovrà comprendere almeno due delle seguenti specie: mais da granella, miglio, segale, orzo, grano saraceno, farro e specie crucifere;
- mantenere la coltura in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo;
- non effettuare la raccolta del prodotto che deve rimanere in campo per l'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica (impegno remunerato);
- nel caso di particelle a prato ripristinare, alla fine del periodo di impegno, la stessa qualità di coltura.
- divieto di impiego di concimazioni di qualsiasi tipo e di fitofarmaci;
- nella rimanente superficie aziendale, oltre al rispetto della baseline, per la concimazione minerale azotata deve essere osservato il limite di 40 Kg/ha di azoto minerale.

IMPEGNI ACCESSORI

- devono essere eseguite le ordinarie operazioni colturali per assicurare un soddisfacente sviluppo delle colture; (penalizzazione 15%);
- obbligo di conservare per tutta la durata dell'impegno le fatture o le ricevute relative all'acquisto delle sementi impiegate; (penalizzazione 15%).

SUB AZIONE G1.3. CREAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE ALL'INTERNO DELLA MATRICE AGRICOLA

BENEFICIARI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi sui quali venga esercitata un'attività agricola di tipo intensivo (quali la fruttivitticoltura, l'orticoltura e i seminativi) all'interno dei quali venga realizzata la creazione ex-novo di aree umide diffuse lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola in corrispondenza di ristagni o venute d'acqua e/o messa in atto la riqualificazione naturalistica di quelle esistenti tramite:

- interventi di mantenimento di minimi livelli idrici al fine di ricreare microhabitat di interesse floristico e faunistico evitando il prosciugamento delle aree umide esistenti;
- sviluppo di una fascia sufficientemente estesa di macrofite acquatiche come controllo sulla immissione di sostanze reflue o di altra natura agricola inquinante (funzione fitodepurante);
- costituzione, ripristino e/o conservazione di fasce ecotonali di siepi e filari di alberi tra la zona umida e gli altri habitat presenti.

Il beneficiario deve avere una superficie coltivata, anche non accorpata, superiore o uguale a circa 2000 m².

La superficie minima di ogni singola area umida deve essere di almeno 100 m², per una superficie complessiva di almeno 500 m².

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto viene stabilito nella misura di 0,6 € /mq sulla base dei mancati redditi dovuti alla sottrazione di superficie (nel caso di creazione ex novo) e dei costi aggiuntivi di manutenzione fino ad un massimo di 900 € per ha di SAU nel caso di colture frutticole, 600 € per ha di SAU nel caso di colture orticole, 450 € per ha di SAU nel caso di seminativi. L'analisi dei costi e dei minori redditi è riportata nella specifica tabella di cui all'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali).

L'accettazione della domanda per la creazione di nuove aree umide è subordinata all'approvazione tecnica del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale che potrà eventualmente impartire particolari prescrizioni tecniche; in caso di accettazione della domanda il materiale vivaistico verrà fornito gratuitamente dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

STIMA DELLE SPESE ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La superficie oggetto dell'intervento è stimata in circa 15 ettari all'anno.

La spesa annua potrà quindi ammontare a circa 13.000,00 Euro /anno.

IMPEGNI ESSENZIALI

- conservazione e/o costituzione di aree umide (impegno remunerato per la sottrazione di superficie coltivabile solo nel caso di costituzione);
- conservazione della destinazione d'uso dell'area/superficie oggetto dell'impegno per la durata del PSR;
- obbligo di effettuare le cure colturali della vegetazione dell'area umida (impegno remunerato);
- effettuazione della manutenzione annuale con divieto da marzo a tutto il mese di luglio;
- divieto di impiego di concimazioni di qualsiasi tipo e di fitofarmaci.

IMPEGNI ACCESSORI

- evitare il prosciugamento dell'area umida previo mantenimento del livello idrico minimo; (penalizzazione 15%);
- conservazione di fascia di specie di piante macrofite acquatiche; (penalizzazione 10%);
- realizzazione di fasce ecotonali di siepi alberate di separazione della zona umida da quelle contigue e manutenzione annuale; (penalizzazione 15%).

MISURA 214 IMPEGNI AGROAMBIENTALI
TABELLA DI CONFRONTO FRA LE BASELINE
(NORME DI CONDIZIONALITA', REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI)
E GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI

BASELINE	IMPEGNI AGGIUNTIVI
<p>Introduzione Per ogni intervento della Misura 214 valgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelli di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) 1782/2003, del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, come modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 13286 del 18/10/2007, e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 407 del 23 febbraio 2007. - i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari definiti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 407 del 23.02.2006 con cui sono state recepite a livello provinciale le norme nazionali (Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006) che disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003. <p>La tabella mette a confronto gli obblighi della baseline rispetto agli impegni volontari relativi a ciascun intervento.</p>	<p>Metodologia di calcolo del livello di aiuto Vedi allegato 1 "Stima dei costi e minori redditi derivanti dall'assunzione degli impegni dei richiedenti beneficiari di pagamenti delle misure di sviluppo rurale 2007 – 2013".</p> <p>Calcoli Provincia di Trento – Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale – vedi allegato 1 del PSR 2007 - 2013.</p> <p>Ente certificatore Istituto Agrario di San Michele all'Adige.</p>
Obblighi della "baseline" pertinenti per ciascun intervento	Impegni aggiuntivi derivanti dall'adesione volontaria alla Misura 214
Intervento A - Agricoltura biologica	
<p>Nutrizione delle piante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concimazione organica ammessa; - concimazione chimica ammessa, limiti di azoto 150 – 200 Kg/ha a seconda delle colture; - concimazione fogliare ammessa solo in caso di particolari carenze; <p>Rotazioni (per orticoltura):</p> <ul style="list-style-type: none"> - piano di rotazione in funzione delle diverse esigenze nutritive degli ortaggi - sovescio consigliato ma non obbligatorio <p>Controllo delle infestanti e difesa delle colture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammesso il diserbo chimico - trattamenti fitosanitari effettuati secondo i principi della "lotta integrata" 	<p>Nutrizione delle piante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è ammessa la concimazione minerale e fogliare ai sensi del Reg. 2092/91 e s.m. - nessun obbligo aggiuntivo per concimazione organica <p>Rotazioni (per orticoltura):</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligatorio un anno di sovescio nel ciclo quinquennale di rotazione <p>Controllo infestanti e difesa delle colture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ammesso il diserbo chimico - divieto di utilizzo di prodotti chimici di sintesi

Sub-azione B1.1 Prati permanenti

Concimazione minerale azotata:

- concimazione chimica ammessa, limiti di azoto 150 Kg/ha

Numero di sfalci, modalità di effettuazione degli sfalci e utilizzo del foraggio:

- a norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21.12.2006 n. 12.541, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale n. 13286 del 18/10/2007 obbligatorio lo sfalcio o altri interventi ammessi (trinciatura) almeno una volta all'anno

Carico di bestiame:

- carico massimo ammesso: 3 UBA/ha

Concimazione e norme spargimento deiezioni zootecniche:

- concimazione organica ammessa;
- la capacità utile complessiva dei contenitori delle deiezioni (vasche e concimaie) deve essere non inferiore al volume del liquame prodotto in 4 mesi elevabile a 5 mesi nelle zone di montagna;
- il letame deve essere stoccato almeno 6 mesi prima dello spargimento;
- è possibile il deposito del letame per almeno 2 mesi su platea impermeabile e successivo deposito su terreni agrari in posizione diversa dall'anno precedente con distanza minima 10 metri da corsi d'acqua e 5 metri da strade pubbliche; divieto di deposito nelle zone boschive, obbligo di realizzazione di solco o arginatura perimetrale intorno al deposito;
- modalità di spargimento: evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee, vietato lo spargimento su suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi; vietato lo spargimento di liquami su terreni saturi d'acqua e di liquami e letami su terreni gelati e/o innevati o quando la distribuzione

Concimazione minerale azotata:

- max 40 Kg/ha di azoto su prati al di sotto dei 900 m.s.l.m.
- 0 kg/ha di azoto minerale su prati al di sopra dei 900 m.s.l.m. e prati bio

Numero di sfalci, modalità di effettuazione degli sfalci e utilizzo del foraggio (impegni essenziali o accessori non remunerati):

- fino a 900 metri s.l.m. almeno 2 sfalci nelle normali epoche di fienagione
- al di sopra dei 900 metri almeno 1 sfalcio nelle normali epoche di fienagione;
- altezza di taglio non inferiore a 4-5 cm, con l'accortezza di non distruggere il cotico con falciatrici rotanti su prati non livellati;
- il foraggio deve essere utilizzato come tale allo stato verde o essiccato e raccolto secondo i normali criteri di fienagione
- non è consentito l'abbandono o la distruzione del foraggio;

Carico di bestiame:

- carico massimo ammesso: 2,5 UBA/ha, ridotto a 2,0 UBA/ha nel caso di superfici coltivate con metodo biologico.

Concimazione e norme spargimento deiezioni zootecniche:

- concimazione organica vietata nelle fasce di rispetto dei corpi d'acqua superficiali (10 metri nel caso di liquami, 5 metri nel caso di letame), nelle superfici golenali ed in quelle costituenti "casce di espansione" e nei parchi naturali fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse nella disciplina provinciale sui parchi;
- invariato (nessun obbligo aggiuntivo);
- invariato (nessun obbligo aggiuntivo);
- invariato (nessun obbligo aggiuntivo);
- invariato (nessun obbligo aggiuntivo);

<p>possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento; lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e di coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - concimazione chimica ammessa, limite azoto 100 Kg/ha; <p>Controllo infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbanti chimici ammessi solamente in situazioni particolarmente critiche e quando l'attivazione di tecniche agronomiche quali l'anticipo del momento di sfalcio, l'uso di sostanza organica matura, la trasemina, il pascolamento precoce ecc. non hanno permesso di ottenere risultati soddisfacenti. 	<p>Controllo infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo chimico non ammesso.
<p>Sub-azione B1.2. Prati in aree Natura 2000</p>	
<p>Numero di sfalci, modalità di effettuazione degli sfalci e utilizzo del foraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21.12.2006 n. 12.541, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 13286 del 18/10/2007, obbligatorio lo sfalcio o altri interventi ammessi (trinciatura) almeno una volta all'anno <p>Concimazione e norme spargimento deiezioni zootecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concimazione organica ammessa; - la capacità utile complessiva dei contenitori delle deiezioni (vasche e concimaie) deve essere non inferiore al volume del liquame prodotto in 4 mesi elevabile a 5 mesi nelle zone di montagna; - il letame deve essere stoccato almeno 6 mesi prima dello spargimento; - è possibile il deposito del letame per almeno 2 mesi su platea impermeabile e successivo deposito su terreni agrari in posizione diversa dall'anno precedente con distanza minima 10 metri da corsi d'acqua e 5 metri da strade pubbliche; divieto di 	<p>Numero di sfalci, modalità di effettuazione degli sfalci e utilizzo del foraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo sfalcio deve avvenire almeno 1 volta per i brometi e i triseteti, almeno 2 volte l'anno per gli arrenatereti; - le operazioni di taglio devono essere condotte a bassa velocità e in senso centrifugo; - obbligo di impiego di fiorume locale per interventi di semina e trasemina; - altezza di taglio non inferiore a 5 cm, con l'accortezza di non distruggere il cotico con falciatrici rotanti; - in assenza del protocollo di coltivazione il periodo dello sfalcio dei prati pingui e magri è così definito: <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 m s.l.m. divieto di sfalcio dal 30 aprile al 20 luglio; - dai 500 ai 1.000 m s.l.m. divieto di sfalcio dal 15 maggio al 30 luglio; - oltre i 1.000 m s.l.m. divieto di sfalcio dal 25 maggio al 30 luglio; - per i prati umidi lo sfalcio deve avvenire almeno una volta dopo il 15 di luglio; - per i prati da strame lo sfalcio deve avvenire dal 1 ottobre al 28 febbraio; - per i prati umidi e da strame divieto di esecuzione di drenaggi e del pascolo; - per i prati umidi e da strame obbligo di eseguire lo sfalcio manuale o con piccoli mezzi meccanici in presenza di molinieti e cariceti. <p>Concimazione e norme spargimento deiezioni zootecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concimazione organica ammessa secondo il protocollo di coltivazione obbligatoria; - invariato (nessun obbligo aggiuntivo); - invariato (nessun obbligo aggiuntivo); - invariato (nessun obbligo aggiuntivo);

<p>deposito nelle zone boschive, obbligo di realizzazione di solco o arginatura perimetrale intorno al deposito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di spargimento: evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee, vietato lo spargimento su suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi; vietato lo spargimento di liquami su terreni saturi d'acqua e di liquami e letami su terreni gelati e/o innevati o quando la distribuzione possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento; lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e di coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno; - concimazione chimica ammessa, limite azoto 100 Kg/ha; <p>Controllo malattie:</p> <p>Controllo infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbanti chimici ammessi solamente in situazioni particolarmente critiche e quando l'attivazione di tecniche agronomiche quali l'anticipo del momento di sfalcio, l'uso di sostanza organica matura, la trasemina, il pascolamento precoce ecc. non hanno permesso di ottenere risultati soddisfacenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - invariato (nessun obbligo aggiuntivo); - concimazione chimica non ammessa. <p>Controllo malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fitofarmaci chimici di sintesi non ammessi. <p>Controllo infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo chimico non ammesso.
Azione B2 - Gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame	
<p>Concimazione del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concimazione organica ammessa; - concimazione chimica ammessa, limiti di azoto 100 Kg/ha (nella pratica normale circa 40 kg/ha di azoto distribuita su circa ¼ della superficie a pascolo). <p>Durata dell'alpeggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Gestione del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di riduzione delle superfici a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni; - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei SIC e delle ZPS, individuati ai sensi delle direttive 92/43 e 79/409 CEE; - esclusione di lavorazioni fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque; - nessun divieto di sfalcio. 	<p>Concimazione del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammesso esclusivamente lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga. - non ammessa la concimazione chimica (impegno remunerato) <p>Durata dell'alpeggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 70 giorni all'anno <p>Gestione del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invariato (nessun obbligo aggiuntivo); - invariato (nessun obbligo aggiuntivo); - invariato (nessun obbligo aggiuntivo); - divieto di sfalcio ai fini della produzione di foraggio; - obbligo di utilizzare al massimo la produzione foraggiera, pascolando l'erba nel periodo migliore per consentire un regolare ricaccio della vegetazione: adottare tecniche di pascolamento adeguate (pascolo turnato o guidato) (impegno remunerato); - obbligo di custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale, al fine, in particolare,

<p>Controllo infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammesso il diserbo chimico. <p>Carico di bestiame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimo 0,2 UBA/ha – massimo 1,6 UBA/ha (nella pratica usuale). 	<p>di effettuare il pascolo guidato.</p> <p>Controllo infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo delle infestanti effettuato con mezzi meccanici e con la tecnica del razionale spostamento degli animali sul pascolo, divieto di utilizzo di diserbanti e dissecanti (impegno remunerato). <p>Carico di bestiame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimo 0,4 UBA/ha – massimo 1,4 UBA/ha, salvo specifica deroga concessa dall'autorità forestale. <p>Disciplinare tecnico economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si richiede il rispetto di ulteriori impegni indirizzati alla corretta gestione degli alpeggi previsti nello specifico disciplinare tecnico economico, predisposto dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 4/2003 (impegno accessorio non remunerato).
Sub-azione C1.1. - Siepi	
<p>Localizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto <p>Limiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Vincoli colturali</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. 	<p>Localizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in aree ad agricoltura intensiva (sono remunerate la sottrazione di superficie coltivabile occupata dalla siepe e dalle fasce di rispetto (nel caso di siepi di nuova costituzione) o dalle sole fasce di rispetto (nel caso di siepi esistenti). <p>Limiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie aziendale coltivata anche non accorpata: minimo 2.500 mq; - lunghezza minima: 50 ml; - distanza dalle più vicine superfici boscate: minimo 50 metri; - distanza minima delle piante sulla fila: 70 cm; - distanza massima delle piante fra le file: 100 cm; - fascia di rispetto: 1,5 ml per lato; - larghezza totale della siepe: da 5 a 7 metri a seconda del tipo; - numero minimo di specie da impiegare: 5; - per siepi esistenti: minimo 50 piante per 100 ml anche su più file; - per siepi esistenti larghezza minima comprese fasce di rispetto: 5 metri. <p>Vincoli colturali</p> <ul style="list-style-type: none"> - le specie da impiegare devono essere scelte fra quelle comprese in apposito elenco; - deve essere assicurato in contatto tra le chiome e la continuità di copertura; - divieto di uso di prodotti chimici di sintesi.
Sub-azione C1.2. - Filari, alberi isolati e boschetti	
<p>Localizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto 	<p>Localizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in via prioritaria aree ad agricoltura intensiva (sono remunerate la sottrazione di superficie

<p>Limiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Vincoli colturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. 	<p>coltivabile occupata dal filare e dalle fasce di rispetto (nel caso di filari di nuova costituzione) o dalle sole fasce di rispetto (nel caso di filari o piante esistenti).</p> <p>Limiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza minima dei filari: 25 m; - distanza dalle più vicine superfici boscate: 20 m; - il numero minimo di esemplari del filare deve essere di circa 20 in 100 m; - distanza sulla fila compresa fra 4 e 8 m; - larghezza del filare circa 5 m; - nel caso di vegetazione ripariale la fascia di rispetto deve essere di almeno 1 m per lato. <p>Vincoli colturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di una fascia di rispetto da mantenere a regime sodivo con controllo della vegetazione erbacea a partire dalla seconda metà di luglio; - obbligo di manutentare solo nel periodo di riposo vegetativo; - divieto di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi chimica; - sono ammesse solo specie autoctone e vanno comunque escluse le conifere; - nel caso di piantumazioni le specie da impiegare devono essere scelte fra quelle comprese nell'apposito elenco della misura C1.1.; - deve essere assicurato in contatto tra le chiome e la continuità di copertura tramite nuove piantumazioni; - obbligo di eseguire cure colturali.
Sub-azione C1.3. - Gestione ambientale dei fossati di bonifica	
<p>Limiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Vincoli colturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. 	<p>Limiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza minima del fossato: 25 m; - presenza di acqua nella stagione vegetativa; - obbligo di una fascia di rispetto di una larghezza minima di 2 m (impegno remunerato per sottrazione di superficie coltivabile). <p>Vincoli colturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione del fossato a cielo aperto; - divieto di estirpazione o di controllo chimico delle specie vegetali autoctone presenti; - obbligo di eseguire la manutenzione fuori dal periodo di riproduzione dell'avifauna acquatica; - obbligo di mantenere delle fasce di rispetto non sfalciate alternate sulle sponde.
Azione C2 - Sopravvivenza del Re di Quaglie	
<p>Limiti per il periodo di sfalcio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto 	<p>Limiti per il periodo di sfalcio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di sfalcio dal 5 maggio al 1 luglio nelle aree ubicate fino ai 1.000 m. s.l.m.; - divieto di sfalcio fino al 25 luglio nelle aree ubicate sopra i 1.000 m. s.l.m..

<p>Concimazione e fertilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concimazione chimica ammessa, limite azoto 100 Kg/ha; - concimazione organica ammessa. <p>Cambio coltura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun divieto. <p>Altri vincoli e norme di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun vincolo. 	<p>Concimazione e fertilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di impiego di sostanze chimiche per la difesa fitosanitaria e la fertilizzazione. <p>Cambio coltura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di cambio coltura. <p>Altri vincoli e norme di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fascia non sfalciata di 2-3 m di larghezza e di 10-15 m di lunghezza nelle bordature dell'appezzamento; - creazione di porzioni intercalate fra prato con sfalcio tardivo autunnale e prato regolarmente sfalcato.
Intervento E - Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione	
<p>Carico di bestiame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico massimo ammesso: 3 UBA/ha. <p>Identificazione e registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedi campo di condizionalità: sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali: atti A6 – A7 – A8 – A8 bis – B9 – B10 – B11 – B12 – B13 – B15. <p>Igiene e benessere degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedi campo di condizionalità: igiene e benessere degli animali: atti C16 e C18. <p>Allevamento del bestiame in purezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Iscrizione animali a specifici registri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. 	<p>Carico di bestiame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico massimo ammesso: 2,5 UBA/ha. <p>Identificazione e registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invariato (nessun obbligo aggiuntivo) <p>Igiene e benessere degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invariato (nessun obbligo aggiuntivo). <p>Allevamento del bestiame in purezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di allevamento del bestiame mantenendo la razza in purezza e sviluppando l'allevamento. <p>Iscrizione animali a specifici registri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di iscrizione dei capi soggetti a premio nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici riconosciuti a livello provinciale o nazionale.
Intervento F1 - Premio per la coltivazione di granoturco locale da granello	
<p>Tecnica colturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possibile la bruciatura residui colturali (divieto solo per prati naturali o seminati); <p>Difesa fitosanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principi della lotta integrata (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplina). <p>Controllo delle infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammessi interventi di preemergenza e postemergenza con miscele diverse in funzione delle infestanti presenti (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di 	<p>Tecnica colturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è consentita la bruciatura dei residui colturali, obbligatorio l'interramento dei residui colturali. <p>Difesa fitosanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ammessi interventi di difesa fitosanitaria, deroga per interventi di lotta obbligatoria alla Diabrotica. <p>Controllo delle infestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentito un solo trattamento di diserbo chimico. L'intervento in postemergenza è consentito in alternativa all'intervento in preemergenza e non a completamento dell'azione

<p>autodisciplina).</p> <p>Concimazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limite massimo 300 Kg azoto per ettaro, compresi gli apporti effettuati con concimi organici. <p>Rotazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligatoria la rotazione, periodo massimo monocoltura 5 anni con deroga possibile previa analisi terreno e dimostrazione di mantenimento livello minimo di sostanza organica. 	<p>dello stesso (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplina).</p> <p>Concimazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limiti massimi NPK: 70-40-40, nel caso di coltivazione con metodo biologico ammesso solo l'utilizzo di fertilizzanti organici. <p>Rotazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invariato.
Sub-azione G 1.1. Conversione dei seminativi in prati - pascoli per la biodiversità	
<p>Ricostruzione del cotico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Modalità di sfalcio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Controllo infestanti e concimazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbanti chimici ammessi solamente in situazioni particolarmente critiche e quando l'attivazione di tecniche agronomiche quali l'anticipo del momento di sfalcio, l'uso di sostanza organica matura, la trasemina, il pascolamento precoce ecc. non hanno permesso di ottenere risultati soddisfacenti. - concimazione chimica ammessa, limite azoto 100 Kg/ha; - concimazione organica ammessa. <p>Altri vincoli e norme di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun vincolo. 	<p>Ricostruzione del cotico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di utilizzo di fiorume locale. <p>Modalità di sfalcio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di sfalcio almeno una volta all'anno dopo il 15 di luglio. <p>Controllo infestanti e concimazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di utilizzo di fitofarmaci e di concimi chimici e organici, ad esclusione del letame ben maturo. <p>Altri vincoli e norme di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversione a prato dal primo anno.
Sub-azione G 1.2. Effettuazione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica	
<p>Semina delle colture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Modalità di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Controllo infestanti e concimazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principi della lotta integrata 	<p>Semina delle colture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la semina, autunnale o primaverile, deve avvenire in epoca tale da consentire la maturazione delle colture con impiego di un quantitativo superiore del 15-20% rispetto alla semina normale. <p>Modalità di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di mantenere la coltura in campo fino al 15 marzo dell'anno successivo; - impegno a non fare usi diversi della coltura da quello dell'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica; - obbligo di ripristinare , alla fine del periodo di impegno, nel caso di coltivazione a prato, la stessa qualità di coltura. <p>Controllo infestanti e concimazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di utilizzo di concimazioni di qualsiasi tipo e di fitofarmaci.

	<p>Altri vincoli e norme di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di archiviazione dei documenti commerciali di acquisto delle sementi; - obbligo di svolgimento delle normali operazioni colturali.
<p>Sub-azione G 1.3. Gestione e creazione di aree umide all'interno della matrice agricola</p>	
<p>Limiti di superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. <p>Modalità di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun obbligo previsto. 	<p>Limiti di superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie aziendale coltivata anche non accorpata: minimo 2.000 mq; - superficie minima dell'area umida: 100 m². <p>Modalità di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impegno alla manutenzione annuale e corretta gestione degli interventi realizzati. <p>Altri vincoli e norme di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di mantenimento della destinazione delle superfici previste; - obbligo di mantenimento del livello idrico minimo dell'area umida; - obbligo di realizzazione della fascia di macrofite acquatiche; - divieto di effettuazione degli interventi colturali da marzo a luglio; - divieto di impiego di concimazioni e fitofarmaci; - obbligo di costituzione e mantenimento delle fasce ecotonali di siepi e filari di alberi fra la zona umida e gli habitat contigui.

